SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2005, n. **259.**

Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalità di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente l'esonero dalle attività di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 marzo 2005, istitutivo del «Gruppo Sportivo Forestale»;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalità di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli degli atleti del Gruppo sportivo forestale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 29 agosto 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Reclutamento degli atleti

1. Il «Gruppo sportivo forestale» è costituito da un contingente di atleti non superiore al 2,5 per cento delle dotazioni organiche del ruolo dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato. L'accesso al «Gruppo sportivo forestale» è riservato agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.

Art. 2.

Modalità

1. Il reclutamento degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, è l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che sia in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, nelle discipline previste dallo statuto che regolamenta il «Gruppo sportivo forestale».

3. Il concorso è indetto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Il relativo bando deve contenere:

a) il numero dei posti messi a concorso relativamente alle singole discipline sportive, ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di essi;

e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti è effettuato a cura dell'amministrazione in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132.

5. Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista per il presente regolamento, può essere assegnato al «Gruppo sportivo forestale», con il consenso dell'interessato, il personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato in possesso dei requisiti indicati nel comma 1.

Art. 3.

Commissione del concorso

1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, è presieduta da un funzionario del medesimo Corpo con qualifica dirigenziale, ed è composta:

a) dal responsabile dell'Ufficio di coordinamento del «Gruppo sportivo forestale»;

b) da un funzionario addetto alla competente divisione del personale con qualifica non inferiore a Vice questore aggiunto forestale;

c) da un direttore tecnico di una sezione sportiva del «Gruppo sportivo forestale».

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato o qualifiche equiparate.

3. Gli oneri per il funzionamento della predetta commissione gravano sui fondi assegnati ai pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, Centro di responsabilità amministrativa del Corpo forestale dello Stato.

4. Ai componenti della commissione del concorso di cui al presente articolo non compete alcuna indennità accessoria o compenso aggiuntivo.

Art. 4.

Titoli

1. Le categorie dei titoli sportivi ammessi a valutazione ed i punteggi massimi per la valutazione degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.

2. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed acquisiti dall'anno precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso fino alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei etc.) si terrà comunque conto esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione effettuata.

3. La commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Art. 5.

Graduatorie

1. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato sono approvate le graduatorie relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli, e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti forestali e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

Art. 6.

Impiego in altre attività istituzionali e passaggio ad altri ruoli

1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività del «Gruppo sportivo forestale», per una delle cause previste dal comma 2 del presente articolo, sono destinati, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, ad altri compiti di istituto, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e, per il caso di cui al comma 2, lettera *c)*, subordinatamente alla valutazione del comportamento dell'atleta ai fini disciplinari. I predetti svolgono un periodo di tirocinio professionale della durata non inferiore a tre mesi.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività del «Gruppo sportivo forestale», sono le seguenti:

a) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito del «Gruppo sportivo forestale»;

b) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva per un periodo superiore ai due anni consecutivi;

c) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore ad undici mesi;

d) non riconoscimento della qualifica di atleta del «Gruppo sportivo forestale», su decisione del Consiglio direttivo, su segnalazione del responsabile di sezione, per motivate valutazioni tecniche o disciplinari.

3. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei prescritti titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, strumentale o amministrativa, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Il personale trasferito ai sensi del comma 3 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

Art. 7.

Invarianza della spesa

1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 207

TABELLA A
(prevista dall'articolo 4, comma 1)

A) CATEGORIA I

TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL CONI OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE DAL CONI.

1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.

2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.

3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.

4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.

5. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo, Coppa Europa o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12.

6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12.

7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10.

8. Componente la squadra nazionale assoluta — convocato per competizioni ufficiali — oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.

9. Componente la squadra nazionale di categoria — convocato per competizioni ufficiali — oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.

10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10.

11. Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8.

B) CATEGORIA II

ANAGRAFICA, TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

1. Età anagrafica (alla scadenza della presentazione domande): da 18 anni a 30 a scalare: fino a punti 6.

2. (*) diploma di laurea: punti 2;

a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;

b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.

3. (*) Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 1.

4. Attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

(*) 1 punteggi previsti ai punti 2 e 3 non sono cumulabili tra loro.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalità procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, prevede, all'art. 1, la possibilità per una pubblica amministrazione di procedere all'assunzione di nuovo personale mediante il concorso per soli titoli (quindi, senza esami).

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, contiene la «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia». In particolare, l'art. 6, comma 4, prevede l'emanazione di un regolamento per individuare le modalità di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, contiene il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recepisce l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza). In particolare, l'art. 24 contiene una disposizione concernente l'esonero dalle attività di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 24 marzo 2005 reca l'istituzione e l'organizzazione del gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato denominato «Gruppo Sportivo Forestale»;

Note all'art. 2:

— L'art. 4 (Nomina ad allievo agente) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recita che:

«1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4, della legge 7 giugno 1990, n. 149;

titolo di studio di scuola dell'obbligo;

qualità morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza.

3. L'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i relativi punteggi, nonché il programma e la determinazione della prova d'esame e delle modalità di svolgimento di questa sono fissati nel bando di concorso.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.

5. Gli allievi agenti frequentano presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato un corso di istruzione professionale per il conseguimento della specializzazione necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attività antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale, con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. La durata, i programmi, le modalità di svolgimento del corso nonché quelle degli esami finali sono fissate con decreto ministeriale.

6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, contiene il regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia.

05G0286

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 2005.

Autorizzazione all'Agenzia del demanio ad effettuare la vendita diretta, in via sostitutiva, di taluni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», che autorizza l'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali a riconoscere di proprietà dello Stato beni degli enti pubblici non territoriali nonché beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 41-*bis*, comma 6, del citato decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato prevedendone l'alienazione anche con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 29 del medesimo provvedimento i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio;

Visto l'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 269/2003 che autorizza l'Agenzia del demanio, in base a decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata anche in blocco,

beni immobili adibiti ad uffici pubblici con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato;

Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n. 46181 del 1° dicembre 2003 emanato in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 41-*bis*, comma 6, del citato decreto-legge n. 269/2003 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, con il quale sono stati dichiarati di proprietà dello Stato i beni immobili non strumentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati sulla base degli elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima;

Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n. 46321 del 2 dicembre 2003 con il quale è stata effettuata la ricognizione di ulteriori beni immobili di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 112867 del 10 dicembre 2003 che ha autorizzato l'Agenzia del demanio a vendere, a trattativa privata in blocco in base ai valori di mercato, alla società Fintecna - Finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.a. - i beni immobili di proprietà dello Stato di cui agli allegati al medesimo decreto;

Visto il contratto di compravendita repertorio n. 82495/18861 in data 23 dicembre 2003 per notaio Enrico Parenti, stipulato tra l'Agenzia del demanio e la società Fintecna S.p.a.;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del demanio n. 49682 in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato approvato e reso esecutivo il predetto contratto di compravendita;

Considerato che, successivamente alla stipula del citato atto di compravendita, la società Fintecna S.p.a., con nota n. 8120 dell'8 giugno 2005, ha rappresentato la necessità di procedere alla modifica del suddetto contratto, in riferimento ad alcuni beni oggetto di cessione, in ordine ai quali il Ministero per i beni e le attività culturali ha riscontrato, in esito ad approfondimenti successivi al trasferimento, l'inalienabilità per la sussistenza del vincolo d'interesse storico artistico;

Considerato, altresì, il contenzioso promosso da alcuni comuni, i quali hanno rivendicato il trasferimento di alcuni immobili, oggetto del contratto repertorio n. 82495 del 23 dicembre 2003, in quanto ritenuti dagli stessi enti locali assoggettati alle disposizioni speciali di cui all'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge n. 26 del 28 febbraio 2002;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio, n. 2005/30807/NOR del 15 novembre 2005, che in ragione di quanto sopra esposto ravvisa l'esigenza di procedere ad una modifica del citato atto di compravendita, estromettendo i beni immobili in relazione ai quali il Ministero per i beni e le attività culturali ha rilevato, a seguito di ulteriore indagine, la sussistenza del vincolo d'interesse storico artistico nonché i beni oggetto di contenzioso con i comuni e trasferendo, in sostituzione, alla società Fintecna S.p.a. altri beni immobili di proprietà dello Stato, di pari valore, indicati nell'allegato *A* al presente decreto;

Visti i decreti direttoriali dell'Agenzia del demanio n. 30540 e n. 30539 del 21 novembre 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2005, n. 275, con i quali è stata effettuata la ricognizione dei beni immobili di cui all'Allegato *A* al presente decreto ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai sensi dell'art. 41-*bis* comma 6, del decreto-legge n. 269/2003;

Vista la lettera n. 2005/25587/OP del 26 settembre 2005 con la quale l'Agenzia del demanio ha interessato il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della verifica di cui al decreto legislativo n. 42/2004;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 41-*bis* comma 6 e 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia del demanio è autorizzata a trasferire in blocco, in via sostitutiva, alla società Fintecna S.p.a. i beni di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento è subordinato all'esito della verifica da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004.

Il presente decreto è trasmesso per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 107

ALLEGATO A

Comune	Indirizzo	Denominazione	Descrizione	Catasto	Foglio	Part.	Sub
Napoli	Via Ferraris 235	Ex fabbrica pallini di piombo, alloggi e depositi	Alloggio	CF	Bar/6	248	8
Napoli	Via Ferraris 235		Alloggio	CF	Bar/6	248	12
Napoli	Via Ferraris 235		Uffici	CF	Bar/6	248	15
Napoli	Via Ferraris 235		Box	CF	Bar/6	248	16
Napoli	Via Ferraris 235		Box	CF	Bar/6	248	17
Napoli	Via Ferraris 235		Box	CF	Bar/6	248	24
Napoli	Via Ferraris 235		Parti Comuni	CF	Bar/6	248	30
Napoli	Via Ferraris 235		Parti Comuni	CF	Bar/6	248	31
Napoli	Via Ferraris 235		Parti Comuni	CF	Bar/6	248	32
Napoli	Via Ferraris 235		Parti Comuni	CF	Bar/6	248	33
Napoli	Via Ferraris 235		Parti Comuni	CF	Bar/6	248	34
Napoli	Via E. Gianturco 94 - 94/A		Ex fabbrica pallini di piombo	CT	152	1	
Napoli	Via E. Gianturco 94/A		Alloggio	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 93		Alloggio	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 93		Alloggio	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 94		Locale ad uso comm.le	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 94		Locale ad uso comm.le	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 94		Cortile	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 94		Locale ad uso comm.le	CF	Mer/6	141	
Napoli	Via E. Gianturco 96		Autoparco veicoli sequestrati	CT	112	84	
Napoli	Via E. Gianturco 96		Autoparco veicoli sequestrati	CT	112	121	
Cervia	Corso Mazzini 41	Uffici e foresteria dell'ex Salina di Cervia	Uffici	CF	34	181	3
Cervia	Corso Mazzini 41		Foresteria	CF	34	182	2
Margherita di Savoia	Zona cappella - viale recinto officine	Fabbricati e terreni appartenenti al centro sportivo	Terreno	CT	14	6	
Margherita di Savoia	Zona cappella - viale recinto officine		Terreno	CT	14	7	
Margherita di Savoia	Zona cappella - viale recinto officine		Terreno con fabbricati vari	CT	14	79	
Margherita di Savoia	Zona viale Salina		Terreno con impianti sportivi	CT	14	212p (ex 2 p in corso di frazionamento)	
Margherita di Savoia	Zona cappella - viale recinto officine		Ex uffici	CT	14	80	
Roma	Largo Ascianghi 3	unità residenziale	Alloggio	CF	505	322	501
Roma	Via Anicia 9	unità residenziale	Alloggio	CF	505	412	3
Roma	Via Marziale 50	unità residenziale	Alloggio	CF	368	81	508
Roma	Via dell'Amba Aradam 21/A	unità residenziale	Alloggio	CF	515	188	504
Roma	Via dell'Amba Aradam 21/A	unità residenziale	Alloggio	CF	515	188	524
Roma	Via dell'Amba Aradam 21/A	unità residenziale	Alloggio	CF	515	188	523
Roma	Via dell'Amba Aradam 21/A	unità residenziale	Alloggio	CF	515	188	503
Milano	Via S. Marco 32	unità residenziale	Alloggio	CF	312	53	27
Ancona	Via Podgora 6	unità residenziale	Alloggio	CF	10	542	7
Bari	Viale F. De Blasio 20	unità residenziale	Alloggio	CF	20	19	11
Firenze	Via Tartini 3	unità residenziale	Alloggio	CF	52	238	1

Comune	Indirizzo	Denominazione	Descrizione	Catasto	Foglio	Part.	Sub
Adria	Via S. Pietro Basso 47	unità residenziale	Alloggio	CF	AD/23	519	15
Venezia	S. Croce 420/A	unità residenziale	Alloggio	CF	VE11	84	3
Venezia	S. Croce 420/A	unità residenziale	Alloggio	CF	VE11	84	4
Venezia	S. Croce 420/C	unità residenziale	Alloggio	CF	VE11	84	5
Venezia - Marghera	Via De Marchi 16	centro di servizio	Centro operativo Agenzia delle Entrate	CF	CH 10	1047	

05A12060

DECRETO 13 dicembre 2005.

Trasferimento del credito dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Messina alla Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i commercianti;

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, con la quale la Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Messina è stata soppressa;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal credito per un importo di € 8.876,33 nei confronti della regione Sicilia quale contributo per assistenza medico generica e farmaceutica anno 1977;

Considerato che la suddetta operazione rientra nella più ampia soluzione dei rapporti di credito e debito con la regione Sicilia, derivanti dalle prestazioni assistenziali e farmaceutiche erogate dalle Casse mutue e dall'INAM, con onere a carico della regione Sicilia;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Messina, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito, di € 8.876,33, dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività di commercio di Messina alla Federazione nazionale Casse mutue commercianti in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 8.876,33 nei confronti della regione Sicilia quale contributo per assistenza medico generica è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua per gli esercenti attività di commercio di Messina in liquidazione alla Federazione nazionale Casse mutue commercianti in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

05A12115

DECRETO 13 dicembre 2005.

Trasferimento del credito dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Taranto alla Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti I.G.E.D.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono stati individuati gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori della Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazione, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora IGED — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Considerato che la chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua artigiani di Taranto è ostacolata dall'esistenza di un credito pari a € 6.165,08 (L. 11.937.264) tuttora da riscuotere nei confronti della regione Puglia, a titolo di contributo per assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi;

Considerato che la regione Puglia a tutt'oggi, nonostante i continui solleciti, non ha provveduto a versare quanto dovuto, per cui non si prevede la realizzazione del credito di cui trattasi in tempi brevi;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito, di € 6.165,08, dalla Cassa mutua artigiani di Taranto alla Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 6.165,08, nei confronti della regione Puglia a titolo di contributo per assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua artigiani di Taranto alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

05A12116

DECRETO 13 dicembre 2005.

Trasferimento del credito dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Roma alla Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge n. 386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma è stata soppressa;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal credito di € 9.000,00 nei confronti del sig. Cortese Vinicio riguardante somme pignorate presso terzi, poi reintegrate dall'ente, a seguito della sentenza pretorile del 29 maggio 1995 e per la quale risulta pendente il giudizio di appello per il recupero della somma riscossa dal sig. Cortese Vinicio su procedura esecutiva;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di € 9.000,00 dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma alla Federazione nazionale casse mutue artigiani in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 9.000,00 vantato nei confronti sig. Cortese Vinicio riguardante somme pignorate presso terzi, poi reintegrate dall'ente, a seguito della sentenza pretorile del 29 maggio 1995 e per la quale risulta pendente il giudizio di appello per il recupero della somma riscossa dal sig. Cortese Vinicio su procedura esecutiva, è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma in liquidazione alla Federazione nazionale casse mutue artigiani in liquidazione, il quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

05A12117

DECRETO 13 dicembre 2005.

Trasferimento del debito dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Messina alla Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 27 novembre 1960 n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i commercianti;

Vista la legge 29 giugno 1977 n. 349 con la quale, la Cassa mutua di malattia esercenti attività di commercio di Messina è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentato dal debito in contestazione per un importo stimato in via approssimativa in € 12.000,00 nei confronti dell'I.N.P.S. per l'indennità di anzianità maturata da tre ex dipendenti della Cassa mutua transitati all'I.N.P.S.

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia esercenti attività di commercio di Messina, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto debito, per com-

plessivi € 12.000,00, dalla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività di commercio di Messina alla Federazione nazionale casse mutue dei commercianti in liquidazione;

Decreta:

Il debito di cui alle premesse per complessivi € 12.000,00 nei confronti dell'I.N.P.S. è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua di malattia esercenti attività di commercio di Messina in liquidazione alla Federazione nazionale casse mutue commercianti in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

05A12118

DECRETO 13 dicembre 2005.

Trasferimento del debito dalla Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Lucca alla Federazione nazionale Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (l'I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'I.-G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge n. 386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lucca è stata soppressa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora I.G.E.D.- provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate da un debito in contestazione di € 1.000,00 riguardante un contenzioso, tuttora pendente, avviato nel 1988 da un ex dipendente della Cassa mutua per i coltivatori diretti di Lucca, per il pagamento di accessori sull'eccedenza dell'ex art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua per i coltivatori diretti di Lucca, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto debito di € 1.000,00 dalla Cassa mutua per i coltivatori diretti di Lucca alla Federazione nazionale Casse mutue per i coltivatori diretti in liquidazione;

Decreta:

Il debito di cui alle premesse di € 1.000,00 è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua per i coltivatori diretti di Lucca in liquidazione alla Federazione nazionale Casse mutue per i coltivatori diretti in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

05A12119

DECRETO 13 dicembre 2005.

Trasferimento dei debiti dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Salerno alla Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (l'I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i commercianti;

Vista la legge del 29 giugno 1977, n. 349, con la quale la Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Salerno è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti debiti in contestazione per un importo stimato in via approssimativa in € 32.000,00:

€ 28.444,00 nei confronti dell'I.N.P.S. per l'indennità di anzianità maturata da n. 8 ex dipendenti della Cassa mutua transitati all'I.N.P.S.;

€ 3.556,00 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. per l'indennità di anzianità maturata n. 1 ex dipendente della Cassa mutua transitato alla regione Calabria;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Salerno, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i suddetti debiti, per complessivi € 32.000,00, dalla Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Salerno alla Federazione nazionale Casse mutue dei commercianti in liquidazione;

Decreta:

I debiti di cui alle premesse per complessivi € 32.000,00 (€ 28.444,00 nei confronti dell'I.N.P.S. e € 3.556,00 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P.) sono trasferiti, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua provinciale di malattia esercenti attività di commercio di Salerno in liquidazione alla Federazione nazionale Casse mutue commercianti in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

05A12120

DECRETO 13 dicembre 2005.

Trasferimento dei debiti dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Roma alla Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (l'I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge n. 386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti debiti in contestazione per un importo complessivo di € 28.000,00:

€ 17.500,00 nei confronti dell'I.N.P.S. per l'indennità di anzianità maturata da n. 5 ex dipendenti della Cassa mutua transitati all'I.N.P.S.;

€ 10.500,00 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. per l'indennità di anzianità maturata da n. 3 ex dipendenti della Cassa mutua transitati al Ministero della salute;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i suddetti debiti, per complessivi € 28.000,00, dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma alla Federazione nazionale Casse mutue degli artigiani in liquidazione;

Decreta:

I debiti di cui alle premesse per complessivi € 28.000,00 (€ 17.500,00 nei confronti dell'I.N.P.S. e € 10.500,00 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P.) sono trasferiti, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma in liquidazione alla Federazione nazionale Casse mutue artigiani in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

05A12121

DECRETO 15 dicembre 2005.

Trasferimento del debito dalla Cassa mutua provinciale di malattia per esercenti attività commerciali di Modena alla Federazione nazionale Casse mutue dei commercianti in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (l'I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istituiva della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i commercianti;

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 340, con la quale, la Cassa mutua di malattia esercenti attività di commercio di Modena è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dal debito in contestazione per un importo stimato in via approssimativa in € 9.000,00 nei con-

fronti dell'I.N.P.S. per l'indennità di anzianità maturata da n. 3. ex dipendenti della Cassa mutua transitati all'I.N.P.S.;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia esercenti attività di commercio di Modena, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto debito, per complessivi € 9.000,00, dalla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività di commercio di Modena alla Federazione nazionale Casse mutue dei commercianti in liquidazione;

Decreta:

Il debito di cui alle premesse per complessivi € 9.000,00 nei confronti dell'I.N.P.S. è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua di malattia esercenti attività di commercio di Modena in liquidazione alla Federazione nazionale Casse mutue commercianti in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

05A12122

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2005.

Recepimento della direttiva 2004/96/CE, recante modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nickel).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, attuazione delle direttive CEE n. 83/478 e n. 85/610 recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993 - ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-*bis*;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2003, n. 302, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modi-

fica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva 1999/77/CE della Commissione, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2004/96/CE della Commissione delle Comunità europee del 27 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico (nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate);

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003, alla voce 40 «Nickel», seconda colonna, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione del nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 $\mu g/cm^2$ per settimana (limite di migrazione);».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 394

05A12063

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Cirocco Antonietta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venereologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Cirocco Antonietta, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en dermatología y sifilografia, conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venereologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 novembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Cirocco Antonietta è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in dermatologia e venereologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en dermatología y sifilografia rilasciato in data 13 giugno 2003 dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) alla dott.ssa Cirocco Antonietta, cittadina italiana, nata a Caracas (Venezuela) il 13 aprile 1969, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11974

DECRETO 5 dicembre 2005.

Rettifica del decreto 20 ottobre 2005, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato "Borneo", registrato al n. 12859».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 20 ottobre 2005 con il quale è stato registrato al n. 12859 il prodotto fitosanitario denominato Borneo a nome dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., con sede 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crecy - 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Considerato che nel testo del decreto sopracitato erroneamente non sono state riportate alcune taglie, indicate correttamente nell'etichetta allegata al citato decreto;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del decreto del 20 ottobre 2005 nella parte relativa al confezionamento, inserendo anche le taglie da litri 0,200-0,250-0,500-25 ed eliminando la taglia da litri 20 in quanto non richiesta dall'impresa medesima;

Decreta:

Nel decreto del 20 ottobre 2005, relativo alla registrazione del prodotto fitosanitario denominato BORNEO (reg. n. 12859), a nome dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., con sede 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crecy - 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia, è apportata la seguente correzione: al terzo capoverso del dispositivo, nella parte relativa al confezionamento, in luogo di «il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20» leggasi «Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,200-0,250-0,500-1-5-10-25».

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

05A12057

DECRETO 5 dicembre 2005.

Autorizzazione provvisoria per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «RIMON 10 EC», registrato al n. 12861.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 3 agosto 2001 dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd — P.O.B. 60 Beer-Sheva (Israele), rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in via Verdi n. 12 - Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato RIMON 10 EC, contenente la sostanza attiva novaluron;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 27 novembre 2001 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva novaluron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria del prodotto di cui trattasi per un periodo di tre anni;

Vista la nota dell'Ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 22 novembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd — P.O.B. 60 Beer-Sheva (Israele), rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in via Verdi n. 12 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «RIMON 10 EC», con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione della sostanza attiva novaluron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Per la sostanza attiva novaluron sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, in via provvisoria fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

colture autorizzate: patata;

limite massimo di residuo (mg/kg): 0,005.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer-Sheva 84100 Israele.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12861.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

RIMON 10 EC
Composizione
Novaluron puro 9,12 G (=98,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B. 60 Beer-Sheva - 84100 Israele
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Verdi, 12 - 24121 Bergamo – Tel. 035 243360
Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. Beer-Sheva - 84100 Israele

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto: mL 250-500; L 1 Partita n.............

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZE:
- Attenzione, il non corretto impiego di indumenti protettivi e guanti idonei potrebbe causare danni alla salute dell'operatore
- E' raccomandato l'uso di attrezzature a bassa deriva per limitare gli effetti negativi sugli artropodi non bersaglio
- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali

RIMON 10 EC
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Insetticida chitino-inibitore

CARATTERISTICHE
RIMON 10 EC è un insetticida regolatore di crescita in formulazione Emulsione Concentrata efficace nel controllo della Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*). Agisce sugli insetti inibendo la sintesi della chitina, essenziale per la formazione della cuticola, e quindi bloccando lo sviluppo del parassita. Pertanto il RIMON 10 EC è maggiormente efficace quando si impiega sulle uova e sui primi stadi larvali degli insetti.
Il prodotto, per la sua azione, non è dotato di rapido potere abbattente è quindi possibile, a breve distanza dal trattamento, osservare ancora la presenza di individui sulle colture.

COLTURE, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Patata: contro Dorifora effettuare un massimo di 2 applicazioni per stagione distanziati di almeno 14 giorni alla dose di 250 ml per ettaro utilizzando volumi d'acqua fino a 600 litri/ha. In ogni caso non superare la dose massima di prodotto di 500 ml/ha per anno. Trattare alla schiusura delle uova o contro larve di prima età. In aree dove l'infestazione è significativa, per ridurre il rischio di sviluppo della resistenza, è consigliabile effettuare le 2 applicazioni intervallate da trattamenti con altri insetticidi a diverso meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ed. 16set05

05A12058

DECRETO 7 dicembre 2005.

Riconoscimento, al dott. Cugliari Ariel Hernan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Cugliari Ariel Hernan, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en pediatria conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 novembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Cugliari Ariel Hernan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en pediatria rilasciato in data 28 ottobre 2002 dal «Ministerio de Salud de la Nacion», Buenos Aires (Argentina) al dott. Cugliari Ariel Hernan, cittadino italiano, nata a Buenos Aires (Argentina) il 14 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2005

Il direttore generale: LEONARDI

05A11975

DECRETO 7 dicembre 2005.

Riconoscimento, al dott. Sadou Youcef, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Sadou Youcef, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Algeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non

comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 29 novembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Sadou Youcef è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 27 agosto 1994 dal «Ministerio dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica», Algeri (Repubblica Algerina) al dott. Sadou Youcef, cittadino algerino, nato a Bologhine-Algeri (Algeria) il 29 maggio 1961, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2005

Il direttore generale: LEONARDI

05A11976

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 novembre 2005.

Nomina del commissario straordinario della Lamier S.p.A., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 9 novembre 2005 con il quale il tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Lamier S.p.A.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario, tenuto conto delle determinazioni assunte dal tribunale di Torino all'atto della nomina del commissario giudiziale;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissario straordinario al dott. Fermo Andrea Martinelli, già nominato commissario giudiziale della Lamier S.p.A.;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Lamier S.p.A. è nominato commissario straordinario il dott. Fermo Andrea Martinelli, nato a Milano il 10 maggio 1943.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Torino;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di La Loggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A11855

DECRETO 13 dicembre 2005.

Direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'elettricità, ed in particolare l'art. 4, che dispone che la società Acquirente unico S.p.a. ha funzioni di garante della fornitura di energia elettrica per il mercato vincolato e che attribuisce al Ministro delle attività produttive il potere di emanazione di apposite direttive nei confronti della medesima società;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.a. ai sensi del citato art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, con cui è stata destinata all'Acquirente unico S.p.a. l'energia elettrica importata in esecuzione dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso in vigore nel trimestre ottobre-dicembre 2003, aggiornato in misura corrispondente alle variazioni della componente dei costi variabili di produzione così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 194/02;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilità delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico;

Vista la nota del Ministero della attività produttive del 16 novembre 2005, prot. 18861, con cui è stato comunicato all'Enel S.p.a. l'avvio di una valutazione istruttoria, sotto il profilo giuridico ed economico, circa l'opportunità e la possibilità di mantenimento delle condizioni finora riservate ai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica, stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;

Vista la comunicazione dell'Enel S.p.a. del 22 novembre 2005 con cui la società ha avanzato le proprie osservazioni in merito alla citata comunicazione del Ministero delle attività produttive del 16 novembre 2005;

Vista la nota dell'Acquirente unico S.p.a. trasmessa al Ministro delle attività produttive in data 21 novembre 2005, prot. AU/P2005001227, relativa alla previsione dei costi medi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, ivi inclusa l'energia di importazione, per l'anno 2006;

Vista la nota dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) trasmessa al Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2005, prot. n. AO/R05/4844, concernente, tra l'altro, criteri per la ridefinizione del prezzo di cessione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003;

Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro delle attività produttive espresso dall'Autorità con deliberazione 9 dicembre 2005, n. 258/05, trasmessa con lettera in pari data prot. n. 5134;

Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è divenuto pienamente operativo a far data dal 31 marzo 2004, consentendo di effettuare offerte di vendita dell'energia elettrica in condizioni di trasparenza delle transazioni, e che il parametro attualmente utilizzato per definire il prezzo di cessione dei citati contratti pluriennali, determinato in un contesto di prezzi amministrati con il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, non risulta più rappresentativo del prezzo dell'energia all'ingrosso;

Considerato che l'Autorità, nella citata nota al Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2005, ha segnalato la non attualità del parametro di valorizzazione dell'energia elettrica contenuto nel decreto 19 dicembre 2003, facendo presente che non sarà più possibile continuare ad aggiornare su base trimestrale il prezzo di cessione, secondo le attribuzioni delegate dall'art. 5 del decreto 19 dicembre 2003;

Considerate che le attuali previsioni sull'andamento, nell'anno 2006, dei prezzi dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica indicano una generale tendenza alla riduzione rispetto ai valori dell'anno 2005;

Ritenuto opportuno procedere alla rideterminazione del prezzo di cessione dell'energia elettrica importata in esecuzione dei contratti pluriennali, in modo tale da riflettere i valori economici del mercato vigente per forniture a termine con profilo costante e la maggiore economicità dell'energia elettrica da importazione rispetto all'energia elettrica di produzione nazionale;

Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione dell'energia elettrica sottesa ai contratti pluriennali di importazione sia determinato in coerenza con le previsioni dei costi medi di approvvigionamento dell'energia elettrica, effettuate dall'Acquirente unico S.p.a. per l'anno 2006;

Ritenuto, a tali fini, che un parametro validamente utilizzabile per l'anno 2006 sia, sul mercato dell'energia elettrica a termine, il prezzo medio di cessione della procedura concorsuale svolta da Acquirente unico S.p.a. il 28 ottobre 2005, opportunamente aggiornato con le variazioni in riduzione del costo combustibili, da fissare inizialmente al 31 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2006, il prezzo di cessione alla società Acquirente unico S.p.a. dell'energia elettrica importata dall'Enel S.p.a. in esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, è fissato nella misura massima di 66 euro/MWh, salvo quanto previsto al comma 2.

2. L'Autorità provvede a definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, in particolare per quanto riguarda la verifica trimestrale circa i possibili effetti sul prezzo massimo, definito al comma 1, derivanti dall'andamento in diminuzione dei prezzi dei combustibili.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Ministero delle attività produttive.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A11961

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 novembre 2005.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Soc. Coop.va Consorzio Fidal Lombardia a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto dirigenziale n. 34/2005 del 14 settembre 2005 con il quale è stata disposta la sostituzione, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, per eccessivo ritardo e per irregolarità nello svolgimento della liquidazione, del liquidatore ordinario, sig. Lollusa Luciano, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 5 luglio 2000, della società cooperativa società cooperativa «Soc. Coop.va Consorzio Fidal Lombardia a r.l.», in liquidazione, sede legale in Milano, viale Luigi Majno 38, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Iannello di Milano in data 30 giugno 1999 rep. (mancante) racc.(-mancante) B.U.S.C. n. 17217/= codice fiscale n. 12860500151 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del dott. De Lucia Giovanni, nato a Caserta il 23 agosto 1966, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 10;

Vista la nota in data 3 novembre 2005 con la quale il dott. Giovanni De Lucia ha comunicato di non poter accettare, per sopraggiunti motivi personali che hanno determinato il suo trasferimento in altra provincia, l'incarico affidato;

Viste le disposizioni e gli atti della procedura richiamati in premessa dello stesso decreto dirigenziale;

Decreta

la sostituzione, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, per eccessivo ritardo e per irregolarità nello svolgimento della liquidazione, del liquidatore ordinario, sig. Lollusa Luciano, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 5 luglio 2000, della società cooperativa «Soc. Coop.va Consorzio Fidal Lombardia a r.l.», in liquidazione, sede legale in Milano, viale Luigi Majno 38, costituita per rogito notaio dott. Pasquale lannello di Milano in data 30 giugno 1999 repertorio (mancante) racc. (mancante) B.U.S.C. n. 17217/=, codice fiscale n. 12860500151 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del dott. Ciccarelli Giancarlo, nato a Tropea (Vibo Valentia) il 7 febbraio 1963, con studio in Milano, via Val Trompia n. 43.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato, al liquidatore sostituito, al dott. Giovanni De Lucia, al tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e all'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 novembre 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A11890

DECRETO 18 novembre 2005.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Italservice a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il decreto dirigenziale n. 35/2005 del 14 settembre 2005 con il quale è stata disposta la sostituzione, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, per irregolarità nello svolgimento della liquidazione, del liquidatore ordinario, dott. Bonzi Romolo, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 30 dicembre 2003, della società cooperativa Italservice a r.l. in liquidazione sede legale in Milano, via Decembrio n. 29, costituita per rogito notaio dott. avv. Nicola Caputo di Milano in data 26 luglio 1979, repertorio n. 21544, racc. 2501 B.U.S.C. n. 10291/170952, codice fiscale n. 04504400153 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del dott. De Lucia Giovanni, nato a Caserta il 23 agosto 1966, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 10.

Vista la nota in data 3 novembre 2005 con la quale il dott. Giovanni De Lucia ha comunicato di non poter accettare, per sopraggiunti motivi personali che hanno determinato il suo trasferimento in altra provincia, l'incarico affidato;

Viste le disposizioni e gli atti della procedura richiamati in premessa dello stesso decreto dirigenziale;

Decreta

la sostituzione, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, per irregolarità nello svolgimento della liquidazione, del liquidatore ordinario, dott. Bonzi Romolo, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 30 dicembre 2003, della società cooperativa «Italservice a r.l.», in liquidazione, sede legale in Milano, via Decembrio n. 29, costituita per rogito notaio dott. avv. Nicola Caputo di Milano in data 26 luglio 1979, repertorio n. 21544, racc. 2501, B.U.S.C. n. 10291/170952, codice fiscale n. 04504400153 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del dott. Ciccarelli Giancarlo, nato a Tropea (Vibo Valentia) il 7 febbraio 1963, con studio in Milano, via Val Trompia n. 43.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato, al liquidatore sostituito, al dott. Giovanni De Lucia, al tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e all'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 novembre 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A11889

DECRETO 30 novembre 2005.

Rinnovo delle speciali commissioni presso il comitato provinciale INPS di Vicenza, per i lavoratori autonomi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visti i precedenti decreti n. 19157, 19158 e 19159 del 5 dicembre 2001 di ricostituzione rispettivamente delle Speciali commissioni coltivatori diretti mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2002 data fissata per la decorrenza del quadriennio di durata in carica;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle predette speciali commissioni;

Visto il proprio decreto n. 1142 del 30 novembre 2005 di ricostituzione del comitato provinciale INPS;

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Acquisiti i dati forniti dalle Organizzazioni dei lavoratori autonomi interessati, con riguardo a: organizzazione territoriale, attività svolte a favore degli associati, apertura degli uffici, e ogni notizia concernente la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale, locale e/o aziendale;

Viste le designazioni pervenute dalle varie Organizzazioni;

Decreta:

La speciale commissione per i coltivatori diretti mezzadri e coloni, di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, per la provincia di Vicenza è ricostituita come segue:

Cuman Giampaolo, presidente;

Giaretta Fiorenzo, componente - Federazione Provinciale CC.DD.;

Martelli Alberto, componente - Federazione Provinciale CC.DD.;

Cichellero Massimo, componente - Unione generale coltivatori;

Dalla Vecchia Luciano, componente - Confederazione italiana agricoltori.

La speciale commissione per gli artigiani, di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, per la provincia di Vicenza è ricostituita come segue:

Marangoni Alberto, presidente;

Pavan Roberto, componente - Associazione artigiani;

Zerbini Pierluigi, componente - Associazione artigiani;

Scaggiari Giovanni, componente - Associazione artigiani;

Braga Rossano - Confederazione nazionale artigiani.

La speciale commissione per gli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, per la provincia di Vicenza è ricostituita come segue:

Frigo Lucio, presidente;

Frizzo Franca, componente - ASCOM;

Conte Silvano, componente - ASCOM;

Carli Antonino, componente - ASCOM;

Ottavian Graziana - Confesercenti;

Compongono, inoltre, le speciali commissioni:

il direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Vicenza;

il direttore *pro tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato;

il direttore *pro tempore* della Sede provinciale I.N.P.S.;

Le speciali commissioni come sopra ricostituite durano in carica quattro anni a decorrere dal 14 gennaio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 30 novembre 2005

Il direttore provinciale reggente: MONACO

05A11856

DECRETO 30 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale del call center di Roma della società British Airways PLC. (Decreto n. 37437).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 18 marzo 2005, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società British Airways nonché delle OO.SS., con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 2 maggio 2005, in favore di un numero massimo di 55 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi;

Viste le istanze presentate in data 20 giugno 2005 e 14 novembre 2005, con le quali la sopraccitata società ha richiesto, alla luce del predetto verbale di accordo e ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per i periodi dal 2 maggio 2005 al 1° novembre 2005 e dal 2 novembre 2005 al 1° maggio 2006, in favore del personale dipendente dal call center di Roma, indicato negli allegati elenchi nominativi forniti dalla medesima società;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore del personale del call center di Roma, dipendente dalla società British Airways PLC, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2005, in favore del personale del call center di Roma, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla società: British Airways PLC - sede in Roma, unità in Roma - Viale Città d'Europa 681, per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° novembre 2005 - pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2005, in favore del personale del call center di Roma, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla società:

British Airways PLC: sede in Roma, unità in Roma - Viale Città d'Europa 681, per il periodo dal 2 novembre 2005 al 1º maggio 2006 - pagamento diretto: no.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

La società British Airways PLC è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2005

Il Ministro: MARONI

05A11891

DECRETO 2 dicembre 2005.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 141 del 29 gennaio 1974, con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro per la provincia di Isernia;

Visto i decreti successivi con i quali si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri;

Preso atto delle dimissioni presentate con nota del 23 settembre 2005 dal sig. Viscosi Antonio, membro supplente rappresentante dei lavoratori;

Vista la nota pervenuta il 29 settembre 2005 con la quale la segreteria regionale dell'organizzazione sindacale CGIL-Molise designa quale proprio rappresentante il sig. Alfredo Onorato nato a Forlì del Sannio (IS) il 21 settembre 1945, in sostituzione del dimissionario sig. Viscosi Antonio;

Decreta:

In seno alla commissione provinciale di conciliazione di Isernia, istituita *ex* art. 410 c.p.c., su designazione dell'organizzazione sindacale CGIL, è nominato, in qualità di membro supplente rappresentante dei lavoratori, il sig. Onorato Alfredo, nato a Forlì del Sannio (IS) il 21 settembre 1945, in sostituzione del dimissionario sig. Viscosi Antonio.

A seguito della sostituzione, la commissione provinciale di conciliazione, risulta così composta:

rappresentanti dei datori di lavoro effettivi:

Iacobucci Massimo;

Picanza Pasquale;

Martino Giovanni;

Santoro Bruno;

rappresentanti delle OO.SS dei lavoratori effettivi:

Scuncio Antonio;

Antonelli Amico;

Massimo Antonio;

Pulcini Pasqualino;

rappresentanti dei datori di lavoro supplenti:

La Vigna Mario;

Ruotolo Mario;

Monaco Giovanni;

Testa Michele;

rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori supplenti:

Mattei Geremia;

Terenzio Vincenzo;

Onorato Alfredo;

Di Girolamo Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Roma, 2 dicembre 2005

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

05A11857

DECRETO 2 dicembre 2005.

Soppressione della commissione zonale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Crema.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visti i propri decreti:

n. 296 del 4 dicembre 1974 con il quale è stata costituita la Commissione zonale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, operante presso l'allora Sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Crema;

n. 18/2000 del 31 luglio 2000 con il quale è stata disposta, per le motivazioni esposte nell'atto, la prosecuzione dell'attività del citato organo collegiale presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Cremona - Corso Campi 8;

Considerato che presso la citata sede di Cremona (Corso Campi n. 8) operano, pertanto:

la Commissione zonale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Crema - con giurisdizione sul territorio della zona cremasca;

la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona - con giurisdizione sul restante territorio della provincia;

Rilevato che:

a) è divenuta assai problematica la costituzione e, di conseguenza, il funzionamento della Commissione zonale di conciliazione di Crema, principalmente per la difficoltà ad ottenere la disponibilità di alcuni componenti a partecipare alle riunioni, a causa della distanza dalla propria sede operativa;

b) la Direzione provinciale del lavoro, unico organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, opera ora nella sola sede sita nel comune di Cremona, dove di fatto coesistono, seppur con diversa competenza territoriale, due organi collegiali che trattano la stessa materia;

Ritenuto più opportuno e funzionale per il corretto svolgimento dell'attività istituzionale, affidare la trattazione delle controversie di lavoro di tutta la provincia alla Commissione provinciale di conciliazione di Cremona, che assicura un maggior e più costante funzionamento;

Accertato che tale soluzione non comporta pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale in argomento che, comunque, deve essere svolta presso l'unica sede dell'Ufficio, ubicata in Cremona;

Informate le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentate nella Commissione zonale di conciliazione di Crema nonché tutte le restanti operanti nel territorio della provincia;

Riscontrato che nessun parere ostativo è stato manifestato,

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2006:

1. la Commissione zonale di conciliazione per le controversie di lavoro di Crema, operante presso la Direzione provinciale del lavoro di Cremona, corso Campi n. 8 è soppressa;

2. la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di Cremona, operante presso la medesima sede, acquisisce competenza su tutto il territorio della provincia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 2 dicembre 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A11888

DECRETO 6 dicembre 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale presso la sede provinciale INPS di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 1/16943 del 9 dicembre 1972 di costituzione della commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto direttoriale n. 10 del 5 novembre 2001 che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti in seno alla commissione provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della provincia di Rovigo;

Acquisiti a mezzo interpello dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro della provincia gli elementi utili per la valutazione del grado di rappresentatività delle stesse a livello locale;

Sentite, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 le organizzazioni sindacali di categoria;

Viste le designazioni pervenute dalle associazioni ed organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in provincia;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede provinciale INPS di Rovigo la commissione provinciale, di cui all'art. 14 titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457 composta dai signori:

il direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro - Presidente;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S.;

il dott. Grasso Bruno, rappresentante del Ministero delle politiche, agricole e forestali;

Fregnan Mario, C.G.I.L., effettivo;

Rossini Erio, C.I.S.L., effettivo;

Guilo Marco, U.I.L., effettivo;

Destro Gregorio, Associazione agricoltori, effettivo;

Passarotto Mauro, Associazione agricoltori, effettivo;

Chinaglia Luca, Associazione pol. coltivatori diretti, effettivo.

Sono altresì nominati membri supplenti della commissione stessa:

Francato Tiziana in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro;

Cibola Marina in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

Bianchini Simona in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Bolzoni Laura, C.G.I.L., supplente;

Chiorboli Fabrizio, C.I.S.L., supplente;

Feliciati Mario, U.I.L., supplente;

Barbierato Maria Grazia, Associazione agricoltori, supplente;

Tomanin Roberto, Associazione agricoltori, supplente;

Danese Monica, Associazione pol. coltivatori diretti, supplente.

La commissione nella composizione di cui sopra a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ha la durata di quattro anni a decorrere dal 6 dicembre 2005.

Il presente decreto a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Roma, 6 dicembre 2005

Il direttore provinciale: BORTOLAN

05A11977

DECRETO 13 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La cooperativa B.F.N.», in S. Colombano Certenoli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello procinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminate le risultanze ispettive dalle quali emerge che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreo del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente dle Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997 del Ministero del lavoro;

Vista inolre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive:

Decreta:

Le seguenti società cooperative, sono sciolte d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* di cui al decreto legislativo 6 marzo, con provvedimento di questa Autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese medesimo.

La cooperativa B.F.N., con sede in S. Colombano Certenoli (Genova) via del Ramaceto n. 2, costituita per rogito Vincenzo Esposito, repertorio n. 157635, registro delle imprese n. 15436, codice fiscale e/o partita IVA 0163590062.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 dicembre 2005

p. *il dirigente:* CARZINO

05A12059

DECRETO 13 dicembre 2005.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale della provincia di Catanzaro n. 353 del 29 agosto 2005 con la quale si designa la dott.ssa Sonia Munizzi consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Sonia Munizzi, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Catanzaro;

Decreta:

La dott.ssa Sonia Munizzi è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Sonia Munizzi

Studi effettuati, titoli, attività lavorativa e aggiornamento formativo e professionale:

1986 - Laurea in giurisprudenza - Università degli studi di Messina;

1991 - Abilitazione all'esercizio della professione forense;

1988 - Vincitore concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della funzione pubblica - ottava qualifica funzionale, con destinazione Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

1990 - Risulta idonea al concorso di vice-consigliere di prefettura bandito dal Ministero degli interni;

1998 - Risulta idonea al concorso per dirigente amministrativo bandito dall'Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro;

2001 - Vincitore del concorso per dirigente amministrativo indetto dall'Azienda ospedaliera «Mater Domini»;

1988-1991 - Dopo aver superato il concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della funzione pubblica, per l'ammissione al reclutamento di 112 funzionari dello Stato, frequenta il relativo corso di preparazione presso la Scuola superiore della P.A. di Roma sostenendo gli esami di metà corso e quelli conclusivi discutendo una tesi in diritto del lavoro. Quindi a seguito del piazzamento nella graduatoria finale, sceglie il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Assegnata alla Direzione generale del personale del predetto Ministero - Divisione 15ª, si occupa inizialmente delle spese di funzionamento delle sezioni circoscrizionali, successivamente, come capo servizio, si occupa delle spese di funzionamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione esistenti sul territorio nazionale;

1991-1994 - Comandata presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di farmacia di Catanzaro dove nella qualità di unico funzionario amministrativo, collabora con il Comitato tecnico ordinatore per l'organizzazione e l'avviamento della neo facoltà sia per la gestione delle risorse umane che la gestione dell'attività didattica;

1995 - Trasferita su domanda nei ruoli dell'Amministrazione periferica del Ministero del lavoro e previdenza sociale presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catanzaro;

1995-2001 - Durante questo periodo, nell'ambito dell'Ispettorato provinciale del lavoro, ha ricoperto l'incarico di responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico coordinando le attività istituzionali assegnatale, curando tra l'altro, la formulazione di pareri scritti in risposta a quesiti provenienti da altre amministrazioni pubbliche relativamente, anche, a problematiche attinenti la legge sulle lavoratrici madri, congedi parentali, ecc. In merito a quest'ultime tematiche ha partecipato a seminari di studio organizzati dal Ministero ed altri organismi. È stata coordinatrice del progetto di ricerca «Formazione professionale come sostegno per l'occupazione» conclusosi con la redazione di un volume che raccoglie leggi, circolari, direttive e regolamenti CEE, e finalizzato a fornire un ulteriore supporto di riferimento didattico ai lavoratori e lavoratrici per l'inserimento nel mercato del lavoro attraverso un approccio più cosciente e professionale. A seguito della riorganizzazione dell'ufficio le è stata affidata la responsabilità dell'area provvedimenti amministrativi dove si è occupata di autorizzazioni di apprendistato, lavoro minorile, part-time, lavoratrici-madri. Successivamente ha ricoperto l'incarico di coordinatrice dell'ufficio legale e contenzioso con delega a rappresentare l'amministrazione in tutte le cause civili e di lavoro iscritte a ruolo nei confronti della direzione provinciale del lavoro. Componente di commissione per gli esami finali dei corsi di formazione professionale su designazione del direttore provinciale del lavoro. Presidente del collegio di conciliazione istituito presso la direzione provinciale del lavoro per le vertenze in materia di lavoro;

2001-2002 - Vincitrice di concorso per dirigente amministrativo presso l'Azienda ospedaliera «Mater Domini» dal 2 novembre 2001 (data di assunzione) ricopre l'incarico di direttore dell'Ufficio controllo di gestione;

2001-2005 - Su designazione del presidente della provincia è nominata con decreto ministeriale 27 agosto 2001 consigliera di parità effettiva della provincia di Catanzaro. Assolve al ruolo di consigliera di parità intraprendendo iniziative al fine di promuovere il principio della non discriminazione, della promozione di pari opportunità e del mercato del lavoro. Componente, in qualità di consigliera di parità, della commissione provinciale tripartita. Partecipa attivamente ai tavoli di partenariato a tutela delle differenze di genere. Partecipa alla commissione provinciale pari opportunità della provincia di Catanzaro. Partecipa alla rete nazionale delle consigliere di parità che si svolge a Roma almeno due volte all'anno. Partecipa ai tavoli di coordinamento regionale delle consigliere di parità e sinergicamente con la consigliera supplente lavora nel mondo della scuola aderendo ad un iniziativa del Ministero del lavoro dal titolo Circuml@vorando dando la possibilità a molte scuole di Catanzaro e provincia di utilizzare tale servizio innovativo e dinamico per l'informazione sul mondo della formazione professionale e dell'inclusione sociale.

Molti sono stati i progetti realizzati in questi anni, particolare rilievo hanno assunto:

«Donne e politica» corso di formazione organizzato in collaborazione con la FIDAPA e realizzato con la partecipazione di 40 donne si è articolato in 7 moduli;

«Gender differences in the access to managerial and entrepreneurial positions». Promosso dalla Fondazione Brodolini e dalla provincia di Frosinone ha coinvolti prestigiosi parteners transnazionali tra cui Irlanda, Grecia, Ungheria, Svezia. La provincia di Catanzaro ha partecipato attivamente a questo progetto nato con lo scopo di realizzare uno studio delle differenze di genere nell'accesso a posizioni manageriali ed imprenditoriali in Paesi caratterizzati da contesti istituzionali, socio-economici, e da un differente sistema di welfare. I risultati della ricerca sono stati presentati a Catanzaro il 21 febbraio 2005 con la partecipazione di tutti i partners;

pubblicazione di un opuscolo dal titolo «I diritti delle donne» *vademecum* di facile consultazione che contiene tutta la legislazione che dagli anni '70 ad oggi garantiscono nell'ambito del privato e del pubblico la parità di trattamento. L'opuscolo è stato distribuito in occasione dell'8 marzo 2005 in tutte le edicole di Catanzaro;

partecipazione alla formulazione dei progetti PON Scuola. Misura 7- Azione 7-1b e 2b - Pari opportunità;

«Le donne nelle strutture ospedaliere» proposte e strategie per il miglioramento del benessere lavorativo. Una indagine sociologica commissionata all'associazione RA.GI. con l'obiettivo di raccogliere ed interpretare dati allo scopo di rispondere a domande concernenti la realtà delle donne presenti nei presidi ospedalieri della provincia di Catanzaro, per comprendere ed individuare gli strumenti idonei atti a favorire una migliore condizione lavorativa delle donne;

partecipazione a Roma al gruppo di lavoro istituito all'interno della rete nazionale «Evoluzione del mercato del lavoro: nuove tipologie lavorative».

Aggiornamenti professionalei:

1990 Roma: partecipazione al corso organizzato dal CEIDA - Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali di Roma - «Contratti di fornitura di beni e servizi nello Stato, negli enti locali e negli enti pubblici»;

2000 Roma: corso di aggiornamento, organizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulle «Controversie relative ai rapporti di lavoro privati e pubblici - Tentativo di conciliazione»;

2000 Reggio Calabria: corso di aggiornamento, organizzato dalla Presidenza dei Ministri - Scuola superiore della P.A. - «La contrattazione collettiva decentrata»;

2002 Roma: corso di aggiornamento, organizzato dalla Luiss Management - «Il controllo di gestione»;

2002 Catanzaro: corso di formazione «Donne e politica»;

2003 Roma: corso di aggiornamento, organizzato dal DAMS. Lucca - «Il controllo di gestione e il sistema di programmazione in sanità»;

2003 Catanzaro: corso di formazione di «Primo soccorso»;

2003 Catanzaro: corso di aggiornamento «Legge finanziaria n. 289/2002 - Acquisto beni e servizi - Linee interpretative e profili di responsabilità in applicazione dell'art. 24»;

2004 Catanzaro: corso di formazione per quadri dirigenziali delle aziende sanitarie ed ospedaliere su e-governement, S.I. PEG;

2004 Catanzaro: corso di aggiornamento professionale - Convegno «Impiego della posta elettronica nella pubblica amministrazione»;

2004 Lamezia Terme: Seminario di studio «Consigliere di parità»;

2005 Catanzaro: Seminario di studio: «Il ruolo del provveditore: nuove strategie per gli acquisti»;

2005 Catanzaro: corso di aggiornamento: «Controllo di gestione e sistema premiante».

Catanzaro, 8 settembre 2005

Dott.ssa Sonia Munizzi

05A11973

DECRETO 13 dicembre 2005.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 167/P del 29 luglio 2005 con la quale il presidente della provincia di Roma designa la sig.ra Francesca Bagni Cipriani consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Francesca Bagni Cipriani, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale di consultazione e concertazione per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Roma;

Decreta:

La sig.ra Francesca Bagni Cipriani è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Francesca Bagni Cipriani

Titolo di studio: liceo classico «T. Mamiani», Roma 1960; biennio facoltà di chimica Università «La Sapienza», 1960-1963.

Esperienza in associazioni di donne.

Presenza militante e attiva in importanti associazioni femminili, su territorio nazionale e laziale:

U.D.I. dal 1978;

assemblee dei consultori dal 1978;

eletta come consigliera nel comitato di gestione di una USL romana (quella dell'XI circoscrizione/CTO) nel 1983;

socia fondatrice di «Network Eurodonne Italia» importante rete di competenze europee fondata per volontà delle parlamentari europee nel 1994;

socia fondatrice e presidente dell'associazione Atelier dal 1995 (associazione senza fini di lucro per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile). L'associazione partecipa alla realizzazione di un importante progetto NOW per la realizzazione di incubatori di impresa femminile presentato dal consorzio Iside;

socia fondatrice e presidente dell'associazione ALFA dal 1999 (associazione senza fini di lucro per il riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura);

membro del direttivo del Caucus delle dorme;

membro dell'AFEM (Association des femmes meridionales);

membro della LEF (lobby européennes des femmes).

Queste tre appartenenze mi portano a partecipare a eventi europei di scambio di esperienze con altre organizzazioni europee prevalentemente legati alla realizzazione di progetti promossi dalla Comunità europea;

socia fondatrice e membro del direttivo dell'Associazione Emily di Roma dal 1996;

l'associazione ha nei suoi principali obbiettivi la formazione politica per le donne. Partecipo quindi, come docente ad alcuni dei loro corsi;

presidente della Consulta regionale femminile del Lazio dal 1994 al 1999 e ora dal 2004 vicepresidente (l'organismo è composto da 102 associazioni).

Organizzo convegni, seminari, incontri e realizzo azioni positive.

Conoscenza elementare dell'uso del computer.

Conoscenza elementare della lingua francese e inglese.

05A11972

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 dicembre 2005.

Ampliamento del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazioni nell'anno accademico 2005/2006, ai corsi finalizzati alla formazione di architetto, presso l'Università degli studi di Ferrara.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2005, modificato con decreto ministeriale 1° luglio 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge 2 agosto 1999, n. 264, è stato determinato, per l'anno accademico 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di architetto;

Vista la tabella parte integrante del decreto in cui si è provveduto alla ripartizione degli stessi tra le Università;

Vista la nota del 9 novembre 2005 con la quale l'Università degli studi di Ferrara chiede un incremento di otto posti per il corso di laurea specialistica in architettura classe 4/S rispetto a quelli attribuiti con il decreto ministeriale 22 giugno 2005 sopra citato, poiché, a causa di un errore in cui è incorsa la commissione giudicatrice, è stato necessario riformulare la graduatoria;

Considerato che nella nuova graduatoria otto studenti acquisirebbero il diritto ad essere immatricolati;

Considerato che l'Università assicura che l'aumento dei posti non inficia la qualità formativa degli studenti in ragione della dotazione di aule e laboratori;

Considerato che per l'Ateneo è prevalente il ripristino della situazione violata;

Ritenuto di accogliere la richiesta di ampliamento allo scopo di tutelare gli interessi degli studenti aspiranti all'immatricolazione;

Decreta:

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 giugno 2005, tenuto conto delle variazioni di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2005, è modificato nel senso che il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni, nell'anno accademico 2005/2006, ai corsi finalizzati alla formazione di architetto è rettificato da 10.133 a 10.141. In particolare i posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, variano da 9.659 a 9.667.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 22 giugno 2005, relativamente all'Università degli studi di Ferrara, viene ridefinito il numero dei posti per il corso di laurea specialistica in architettura classe 4/S da 132 a 140.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A12061

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero generale indetto dalle OO.SS.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. 3034/P.R.A. del 23 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 12 dicembre 2005, prot. n. 9821/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A12034

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando, 38, nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero generale indetto dalle OO.SS.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota del 15 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 12 dicembre 2005, prot. n. 9821/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A12039

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito a Sondrio, nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero generale indetto dalle OO.SS.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Sondrio ha comunicato, con nota n. 3265/P.R.A. del 15 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 12 dicembre 2005, prot. n. 9821/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A12035

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito a Pavia, nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero generale indetto dalla OO.SS.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Pavia ha comunicato, con nota n. P/2911 del 28 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 12 dicembre 2005, prot. n. 9821/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A12036

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito a Como, nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero generale delle OO.SS.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. 1861 del 25 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 12 dicembre 2005, prot. n. 9821/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A12037

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito a Lodi, nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero generale indetto dalle OO.SS.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lodi ha comunicato, con nota n. 1485 del 28 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 12 dicembre 2005, prot. n. 9821/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A12038

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 14 novembre 2005, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 12 novembre 2005, prot. 2613/U/AffGen/05 ha preannunciato la chiusura degli sportelli del P.R.A. di Ancona per il giorno 14 novembre 2005, dalle ore 8 alle ore 10, per assemblea del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di irregolare funzionamento.

L'Ufficio provinciale ACI di Ancona con nota 1666/pra5 del 14 novembre 2005, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66)

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 15 dicembre 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A12126

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Fano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per i giorni 14, 15, 16 e 17 novembre 2005, l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Fano (Pesaro-Urbino) dell'Agenzia delle entrate a causa di un guasto alla linea telematica di collegamento al sistema centrale.

Motivazioni.

Con apposite segnalazioni, l'Ufficio di Fano (Pesaro-Urbino) dell'Agenzia delle entrate ha comunicato che a partire dall'inizio della giornata lavorativa del 14 novembre 2005 e fino al giorno 17 novembre 2005 alle ore 11, un guasto alla linea dati Telecom ha interdetto il collegamento telematico ed ha reso impossibile l'erogazione di servizi nell'area servizi ed assistenza al contribuente, chiedendo, inoltre, l'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento.

Il Garante del contribuente delle Marche, con delibera del 2 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66)

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 15 dicembre 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A12127

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di nuove confezioni della specialità medicinale «Lantus» (insulina glargine), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 70/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di nuove confezioni della specialità medicinale «Lantus» (insulina glargine), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 31 agosto 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/134/022.100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 1 cartuccia;

EU/1/00/134/023.100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 3 cartucce;

EU/1/00/134/024.100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 4 cartucce;

EU/1/00/134/025.100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 5 cartucce;

EU/1/00/134/026.100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 6 cartucce;

EU/1/00/134/027.100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 8 cartucce;

EU/1/00/134/028.100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 9 cartucce;

EU/1/00/134/029.100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 10 cartucce.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma Dutschland GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto dei Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 ottobre 2005;

Vista la deliberazione n. 27 in data 17 novembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale LANTUS debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale LANTUS (insulina glargine) nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 1 cartuccia;

n. 035724133/E (in base 10), 1226V5 (in base 32);

confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 3 cartucce;

n. 035724145/E (in base 10), 1226VK (in base 32);

confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 4 cartucce;

n. 035724158/E (in base 10), 1226VY (in base 32);

confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 5 cartucce;

n. 035724160/E (in base 10), 1226W0 (in base 32);

confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 6 cartucce;

n. 035724172/E (in base 10), 1226WD (in base 32);

confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 8 cartucce;

n. 035724184/E (in base 10), 1226WS (in base 32);

confezione: 100 lU/mi soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 9 cartucce;

n. 035724196/E (in base 10), 1226X4 (in base 32);

confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 10 cartucce;

n. 035724208/E (in base 10), 1226XJ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di adulti, adolescenti e bambini a partire dai 6 anni di età con diabete mellito, quando sia necessario un trattamento insulinico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale LANTUS (insulina glargine) nelle nuove confezioni è classificata come segue:

confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 5 cartucce;

n. 035724160/E (in base 10), 1226W0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 52,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 86,65 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 1 cartuccia.

n. 035724133/E (in base 10), 1226V5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 3 cartucce;

n. 035724145/E (in base 10), 1226VK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 4 cartucce;

n. 035724158/E (in base 10), 1226VY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 6 cartucce;

n. 035724172/E (in base 10), 1226WD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 8 cartucce;

n. 035724184/E (in base 10), 1226WS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 9 cartucce;

n. 035724196/E (in base 10), 1226X4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 100 IU/ml soluzione iniettabile in cartuccia uso sottocutaneo cartuccia vetro per OptiClick 3 ml 10 cartucce;

n. 035724208/E (in base 10), 1226XJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2005

Il Direttore generale: MARTINI

05A11958

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Fosavance» (alendronato/colecalciferolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 73/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Fosavance» (alendronato/colecalciferolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 agosto 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/310/001 70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 2 compresse;

EU/1/05/310/002 70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 4 compresse;

EU1/05/310/003 70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 6 compresse;

EU/1/05/310/004 70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 12 compresse;

EU/1/05/310/005 70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 novembre 2005;

Vista la deliberazione n. 28 in data 1° dicembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Fosavance» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale FOSAVANCE (alendronato/colecalciferolo) nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezioni:

70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 2 compresse - n. 036845016/E (in base 10), 134FGS (in base 32);

70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 4 compresse - n. 036845028/E (in base 10), 134FH4 (in base 32);

70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 6 compresse - n. 036845030/E (in base 10), 134FH6 (in base 32);

70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 12 compresse - n. 036845042/E (in base 10), 134FHL (in base 32);

70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 40 compresse - n. 036845055/E (in base 10), 134FHZ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in pazienti a rischio di insufficienza di vitamina D Fosavance riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Fosavance» (alendronato/colecalciferolo) è classificata come segue:

confezioni:

70 mg/70 mcg compresse il blister ALU/ALU 4 compresse - n. 036845028/E (in base 10), 134FH4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» Nota 79;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 26,19 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 43,23 euro;

70 mg/70 mcg compresse in blister ALU/ALU 12 compresse - n. 036845042/E (in base 10), 134FHL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

La ditta si impegna a rispettare le condizioni negoziate.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 dicembre 2005

Il direttore regionale: MARTINI

05A11950

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003;

Rilevato il parziale funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Udine per il giorno 25 novembre 2005 e che lo stesso è da attribuirsi all'adesione da parte del personale allo sciopero indetto per lo stesso giorno;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole del Garante del contribuente espresso con nota datata 6 dicembre 2005, protocollo n. 261/2005;

Determina:

È accertato il periodo di parziale funzionamento di servizio di pubblicità immobiliare di Udine in data 25 novembre 2005 a causa dello sciopero del personale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 dicembre 2005

Il direttore regionale: LI VIGNI

05A11952

DETERMINAZIONE 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento delle attività dei servizi catastali dell'ufficio dell'Agenzia del territorio di Aosta per il giorno 25 novembre 2005 e che lo stesso è da attribuirsi all'adesione da parte del personale allo sciopero indetto per il medesimo giorno;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota del 1º dicembre 2005 prot. n. 172/2005;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio dell'Agenzia del territorio di Aosta per il giorno 25 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: GAIARSA

05A11951

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 16 dicembre 2005.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'articolo 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

ALLEGATO A

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
1	ABRUZZO	TERAMO	GIULIANOVA	Ex Poligono di tiro	Lungo mare Zara	NCT	32	178		
		TERAMO	GIULIANOVA	Ex Poligono di tiro	Lungo mare Zara	NCT	33	43		
		TERAMO	GIULIANOVA	Ex Poligono di tiro	Lungo mare Zara	NCT	33	51/a		
2	CALABRIA	COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	37		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	44		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	45		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	70		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	96		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	97		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	98		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCT	9	114		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	146		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	147		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	148		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	149		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	150		
		COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	Ex colonia di Cupone	Località Cupone	NCEU	9	151		
3	EMILIA ROMAGNA	MODENA	MIRANDOLA	Edificio Viale I. Balbo, n. 1	Viale Balbo, 1	NCEU	110	330		
4	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	TRIESTE	Palazzo Poste e Telegrafi + Palazzo dell'Intendenza di Finanza	Largo O.Panfili 1, 2	NCEU	V/10	657	4	IN CORSO DI ACCATASTAMENTO **NCEU 10/A p.lla 657/1**
		TRIESTE	TRIESTE	Palazzo Poste e Telegrafi + Palazzo dell'Intendenza di Finanza	Largo O.Panfili 1, 2	NCEU	V/10	657	5	IN CORSO DI ACCATASTAMENTO **NCEU 10/A p.lla 657/1**
		TRIESTE	TRIESTE	Palazzo Poste e Telegrafi + Palazzo dell'Intendenza di Finanza	Largo O.Panfili 1, 2	NCEU	V/10	657	6	IN CORSO DI ACCATASTAMENTO **NCEU 10/A p.lla 657/1**
		TRIESTE	TRIESTE	Palazzo Poste e Telegrafi + Palazzo dell'Intendenza di Finanza	Largo O.Panfili 1, 2	NCEU	V/10	657	7	IN CORSO DI ACCATASTAMENTO **NCEU 10/A p.lla 657/1**
		TRIESTE	TRIESTE	Palazzo Poste e Telegrafi + Palazzo dell'Intendenza di Finanza	Largo O.Panfili 1, 2	NCEU	V/10	657	8	IN CORSO DI ACCATASTAMENTO **NCEU 10/A p.lla 657/1**
5		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	177		
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	178		
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	180		
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	1	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	2	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	3	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	4	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	5	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	6	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	7	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	259	8	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	370	1	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	64		
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	86		
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	1	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	10	

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	11	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	2	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	3	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	5	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	6	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	7	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	8	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCEU	493	90	9	
		ROMA	ROMA	Istituto Angelo Mai	Via degli Zingari, 13	NCT	493	396		
6		ROMA	ROMA	Ex Istituto Geologico	Via di S. Susanna, 13	NCEU	480	28		
7		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1118		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1119		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1121		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1131		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1132		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1134		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1135		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1136		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1226		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	1876		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	2029		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	2030		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3245		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3250		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3251		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3252		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3255		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3256		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3267		
		ROMA	ROMA	Area in località Valcannuta	Strada statale Aurelia Km 7	NCT	414	3269		
8	LIGURIA	LA SPEZIA	LERICI	Località Valestrieri	Strada militare catene/Monte Rocchetta snc	NCT	18	451		
		LA SPEZIA	LERICI	Località Valestrieri	Strada militare catene/Monte Rocchetta snc	NCT	18	567		
		LA SPEZIA	LERICI	Località Valestrieri	Strada militare catene/Monte Rocchetta snc	NCT	18	568		
9	LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	84		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	85		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	86		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	89		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	91		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	94		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	95		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	96		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	97		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	98		GRAFFATE 84

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	99		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	100		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	101		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	102		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	104		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	107		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	109		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	110		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	111		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	372		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCEU	88	373		GRAFFATE 84
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	84		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	85		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	86		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	89		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	91		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	94		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	95		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	96		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	97		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	98		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	99		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	100		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	101		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	102		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	104		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	107		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	109		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	110		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	111		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	372		
		BRESCIA	BRESCIA	Caserma "F. Ottaviani"	Via N. Tartaglia	NCT	88	373		
10		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/21	8051		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	1158	7	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	2628	1	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	2628	2	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	8044		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	8053	1	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	8053	2	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	MC/22	8054	1	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	12		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	3	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	4	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	5	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	6	

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	7	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	8	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	9	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	10	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	11	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	12	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	13	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	14	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	27	16	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	83		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	1	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	2	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	3	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	4	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	5	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	6	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	8	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	9	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	10	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	11	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	12	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	13	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	14	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	15	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCEU	387	45	16	
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	27/p		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	19/p		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	12		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	13		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	28		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	41		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	45		
		MILANO	MILANO	Palazzo Litta	Corso Magenta, 24	NCT	387	83		
11		MILANO	MILANO	Area ex Tiro a Segno	Piazzale Accursio	NCT	179	41		
		MILANO	MILANO	Area ex Tiro a Segno	Piazzale Accursio	NCT	179	43		
		MILANO	MILANO	Area ex Tiro a Segno	Piazzale Accursio	NCT	179	44		
		MILANO	MILANO	Area ex Tiro a Segno	Piazzale Accursio	NCT	179	45		
		MILANO	MILANO	Area ex Tiro a Segno	Piazzale Accursio	NCT	179	96		
12		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	66		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	68		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	70		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	79		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	80		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	81		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	82		

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	91		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	93		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	94		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	100		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	101		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	102		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	103		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	104		
		MILANO	MILANO	Area Caserma Bartoli	Via Corelli	NCEU	361	134		
13		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	19		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	20		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	21		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	22		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	37		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	49		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	50		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	56		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	58		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	59		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	62		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	63		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	64		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	66		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	67		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	68		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	69		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	70		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	71		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	72		
		MILANO	MILANO	Area Caserma La Canavese	Viale Forlanini	NCT	397	73		
14		MILANO	MILANO	Immobile in Via Principe Amedeo	Via Principe Amedeo, 5	NCEU	350	142	703	
		MILANO	MILANO	Immobile in Via Principe Amedeo	Via Principe Amedeo, 5	NCEU	350	182	706	
		MILANO	MILANO	Immobile in Via Principe Amedeo	Via Principe Amedeo, 5	NCT	350	143		
15		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	21	144/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	21	145/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	22	78/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	22	79		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	28	564/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	29	18/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	29	19/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	29	20		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	4		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	55		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	56		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	57		

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	58		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	75/p		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	76		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	30	77		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	31	250		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	31	251		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	31	252		
		MILANO	SEGRATE	Area polo intermodale	Strada comunale Redecesio Segrate	NCT	33	103		
16	PIEMONTE	ASTI	ASTI	Ex Piazza d'Armi	Viale del Pilone	NCT	104	92/p		
		ASTI	ASTI	Ex Piazza d'Armi	Viale del Pilone	NCT	104	343/p		
		ASTI	ASTI	Ex Piazza d'Armi	Viale del Pilone	NCT	104	344		
		ASTI	ASTI	Ex Piazza d'Armi	Viale del Pilone	NCT	104	345		
		ASTI	ASTI	Ex Piazza d'Armi	Viale del Pilone	NCT	104	567/p		
17		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	137		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	138		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	139		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	140		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	141		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	142		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	143		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	145		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	146		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	149		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	152		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	155		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCT	112	156		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	137		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	138		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	139		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	140		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	141		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	142		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	143		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	145		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	147		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	148		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	149		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	152		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	155		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	156		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	169		
		TORINO	CARMAGNOLA	Ex stabilimento FERVET	Via Poirino, 17	NCEU	112	171		
18		TORINO	TORINO	Aliquota ex alveo torrente Dora	C.so Regina Margherita/C.so Potenza	NCEU	1120	40		
19		TORINO	TORINO	Palazzo del Lavoro	C.so Unità d'Italia, 211	NCEU	120	539		
		TORINO	TORINO	Palazzo del Lavoro	C.so Unità d'Italia, 211	NCEU	120	540		

ID	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno	Note
20	PUGLIA	BRINDISI	BRINDISI	Caserma Ettore Carafa D'Andria	Via S. Benedetto e G. Marconi	NCEU	190	934	1	
		BRINDISI	BRINDISI	Caserma Ettore Carafa D'Andria	Via S. Benedetto e G. Marconi	NCEU	190	934	3	
		BRINDISI	BRINDISI	Caserma Ettore Carafa D'Andria	Via S. Benedetto e G. Marconi	NCEU	190	934	4	
		BRINDISI	BRINDISI	Caserma Ettore Carafa D'Andria	Via S. Benedetto e G. Marconi	NCEU	190	934	5	
		BRINDISI	BRINDISI	Caserma Ettore Carafa D'Andria	Via S. Benedetto e G. Marconi	NCEU	190	934	6	
21	TOSCANA	GROSSETO	ORBETELLO	Terreno comparto edificatorio località Orbetello scalo	Orbetello scalo	NCT	91	149		
		GROSSETO	ORBETELLO	Terreno comparto edificatorio località Orbetello scalo	Orbetello scalo	NCT	91	159		
		GROSSETO	ORBETELLO	Terreno comparto edificatorio località Orbetello scalo	Orbetello scalo	NCT	91	178		
		GROSSETO	ORBETELLO	Terreno comparto edificatorio località Orbetello scalo	Orbetello scalo	NCT	91	168		
22		LUCCA	VIAREGGIO	Area di fabbricato demolito Viale Carducci	Viale Carducci	NCEU	12	291		
23	VENETO	VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	1		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	2		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	3		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	4		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	5		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	6		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	7		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	8		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	9		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	10		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	11		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	12		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	13		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	14		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	15		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	16		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	17		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	18		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	19		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	20		
		VENEZIA	VENEZIA	Isola di Poveglia		NCT	36	A		

05A12062

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 ottobre 2005.

Modifiche e integrazioni al regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi. (Deliberazione n. 392/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 13 ottobre 2005;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215 recante: «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» ed in particolare l'art. 7, comma 5, che stabilisce che «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne»;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante «Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse», convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Considerata l'opportunità di modificare le disposizioni inerenti al procedimento in materia di accertamento dei conflitti di interessi contenute nel regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi approvato con delibera 417/04/CONS.

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Stefano Mannoni;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interesse.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato «A» alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera è abrogato il Regolamento allegato alla delibera 417/04/CONS.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 13 ottobre 2005

Il presidente: CALABRÒ

ALLEGATO
(alla delibera 392/05/CONS)

REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

TITOLO I

Capo I

Art. 1.

Ambito di applicazione e accertamento

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta i comportamenti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al titolare di cariche di Governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, che forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al precedente comma, l'Autorità valuta ogni condotta, posta in essere dalle imprese di cui al comma 1, che, in violazione delle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 31 luglio 1997, n. 249, 22 febbraio 2000, n. 28 e 3 maggio 2004, n. 112, specie avuto riguardo ai principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, del pluralismo, dell'obiettività, della completezza, della lealtà e dell'imparzialità dell'informazione, fornisce un sostegno privilegiato, anche attraverso qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico, di immagine al titolare di cariche di Governo.

TITOLO II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PROCEDURE

Capo I

Art. 2.

Dichiarazioni sulle incompatibilità

1. Le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, che riguardano i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, devono esser comunicate dai titolari delle cariche di Governo all'Autorità entro trenta giorni dall'assunzione della carica mediante il modello predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 3.

Dichiarazioni sui dati patrimoniali

1. Entro i sessanta giorni successivi al termine per la presentazione delle dichiarazioni sulle incompatibilità di cui all'art. 2, il titolare di cariche di Governo trasmette i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie, attinenti ai settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica; rientrano nell'obbligo di comunicazione anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. La comunicazione va effettuata mediante il modello predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di Governo mediante il modello predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Ogni variazione dei dati patrimoniali forniti dal titolare delle cariche di Governo nonché dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado va comunicata entro venti giorni dai fatti che l'hanno determinata mediante i medesimi modelli indicati ai commi 2 e 3.

Art. 4.

Dichiarazioni non rese, non veritiere o incomplete

1. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3 non siano state rese all'Autorità ovvero risultino non veritiere o incomplete, il responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi trasmette al titolare della carica di Governo specifica richiesta di integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni assegnando a tal fine un termine non inferiore a trenta giorni.

2. Qualora il titolare della carica di Governo non abbia ottemperato alla specifica richiesta di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. L'Autorità, in caso di mancata ottemperanza alla specifica richiesta di cui al comma 1, dà comunicazione documentata delle irregolarità all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Capo II
PROCEDURE

Art. 5.
Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita le proprie competenze in materia di conflitti di interessi:

a) d'ufficio;

b) su denuncia.

2. Chiunque intende denunciare presunte violazioni alla normativa in materia di conflitto di interessi può inviare la relativa segnalazione all'Unità per il conflitto di interessi a mezzo di raccomandata, telegramma o telefax.

3. Le segnalazioni di cui al precedente comma devono contenere:

a) i dati necessari ai fini dell'identificazione dell'impresa responsabile della presunta violazione;

b) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta violazione;

c) una dettagliata descrizione dell'azione od omissione che ha integrato la violazione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 o alla legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché l'indicazione del sostegno privilegiato derivante da tale comportamento.

4. La segnalazione viene effettuata utilizzando il modello disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it), o in altra forma purché vengano indicati tutti gli elementi di cui al precedente comma 3.

5. Il responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi dichiara l'improcedibilità delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che indicano fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione dell'impresa che si sia resa responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative in merito alle quali l'Autorità esercita le proprie funzioni di vigilanza.

6. Ferme restando le previsioni del comma precedente, il responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi trasmette immediatamente la segnalazione ricevuta alla struttura dell'Autorità competente all'istruttoria in ordine alla violazione delle leggi di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento.

7. Il responsabile dell'Unità per il confitto di interessi informa mensilmente il Consiglio in merito alle segnalazioni pervenute e all'attività svolta.

Art. 6.
Avvio del procedimento

1. Il responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi, ricevuta dall'Organo collegiale competente la comunicazione in ordine all'accertamento della violazione delle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 31 luglio 1997, n. 249, 22 febbraio 2000, n. 28 e 3 maggio 2004, n. 112, comunica l'avvio del procedimento all'impresa di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per la presentazione di memorie, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento.

Art. 7.
Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al successivo art. 12 è di novanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione d'avvio del procedimento.

2. Entro il termine di sessanta giorni l'Unità per il conflitto di interessi conclude l'attività istruttoria e trasmette gli atti di cui al successivo art. 11, comma 1, al Consiglio per l'adozione del provvedimento.

I termini sono sospesi nel caso in cui, nel corso del procedimento, sia necessario svolgere approfondimenti istruttori ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8.
Attività istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o elementi di valutazione, il responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi dispone consulenze tecniche ovvero chiede ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

2. La richiesta deve indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;

d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni;

e) le sanzioni eventualmente applicabili.

3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 7, che in ogni caso non può superare i sessanta giorni, opera:

a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli elementi di valutazione;

b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al consulente tecnico alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

Art. 9.
Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti adottato dall'Autorità con delibera n. 217/01/CONS, e successive modificazioni.

Art. 10.
Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti sui fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse.

2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno tre giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale. Dell'audizione è redatto verbale.

Art. 11.
Conclusione dell'istruttoria

1. Il responsabile dell'Unità per il conflitto di interessi trasmette al Consiglio la proposta di provvedimento di cui al successivo art. 12, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta dell'Unità, adotta il provvedimento di cui al successivo art. 12 ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti all'Unità per il conflitto di interessi, specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Art. 12.
Provvedimenti sanzionatori

1. L'Autorità accerta la violazione di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215 da parte dell'impresa nei cui confronti si è proceduto, indicando i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo, diffida l'impresa a desistere dal comportamento accertato e a disporre, ove possibile, le necessarie misure correttive. Il provvedimento deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, per ogni altra ipotesi è applicabile l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 in materia di inottemperanza ad ordini

o diffide dell'Autorità. Le sanzioni previste dalle leggi n. 223/1990, n. 249/1997, n. 28/2000, nonché dalla legge n. 112/2004, ove applicabili, sono aumentate fino ad un terzo in relazione alla gravità della violazione.

Art. 13.

Comunicazione dei provvedimenti

1. L'Unità per il conflitto di interessi provvede a notificare i provvedimenti adottati dal Consiglio, ai sensi del precedente art. 12, con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Art. 14.

Pubblicazione

1. L'Autorità riferisce al Parlamento, con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sui provvedimenti adottati in seguito agli accertamenti di cui all'art. 1 o sulle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 12.

2. Nella segnalazione di cui al comma 1 sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo nell'esercizio delle sue funzioni, le conseguenze della situazione di privilegio, le misure correttive che si è intimato di porre in essere e le eventuali sanzioni inflitte.

3. Fermo restando quanto previsto nei commi 1 e 2, l'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitto di interessi nei settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica.

4. I provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di conflitto di interessi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

05A12033

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2005.

Approvazione della fusione per incorporazione della Zurich International Italia S.p.a., in Milano, in Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A., in Zurigo, e contestuale assegnazione da parte della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. alla propria Rappresentanza generale per l'Italia del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Zurich International Italia S.p.a. - Autorizzazione alla Rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. (dal 1º gennaio 2006 denominata Rappresentanza generale per l'Italia della Zurich Insurance Company S.A.), in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2399).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciata alla Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Visto il certificato del 13 settembre 2005, rilasciato dall'Autorità di vigilanza elvetica, nel quale sono riportate le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A., con sede in Zurigo, Mythenquai 2;

Vista l'istanza congiunta in data 30 settembre 2005 con la quale la Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. e la Zurich International Italia S.p.a. hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Zurich International Italia S.p.a. nella Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A., con effetti contabili e fiscali dal 1º gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione, e della contestuale assegnazione da parte della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. alla propria Rappresentanza generale per l'Italia del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata;

Viste le delibere assunte il 15 giugno 2005 dal consiglio di amministrazione della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. e il 27 giugno 2005 dal Consiglio di amministrazione della Zurich International Italia S.p.a. che hanno approvato detta fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni nel registro delle imprese di Milano in data 28 giugno 2005;

Vista l'istanza del 30 settembre 2005 con la quale la Rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 14. Credito e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, relativamente ai soli rischi «pioggia e rischi impiego», nonché dell'attività riassicurativa nel ramo 9. Altri danni ai beni, relativamente ai soli rischi «guasti macchina e montaggio»;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. soddisfano le condizioni indicate negli articoli 95, 97 e 100 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Preso atto che la società incorporante Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione, come risulta dal certificato rilasciato dall'Autorità di vigilanza elvetica;

Accertato che la Rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione e della contestuale assegnazione totale del portafoglio e complesso aziendale della Zurich International Italia S.p.a.;

Preso atto che a far data dal 1° gennaio 2006 la Rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. assumerà la denominazione di Rappresentanza generale per l'Italia della Zurich Insurance Company S.A.;

Considerato che le operazioni in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 dicembre 2005;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione della società Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, in Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A., con sede in Zurigo, e contestuale assegnazione da parte della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. alla propria Rappresentanza generale per l'Italia del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Zurich International Italia S.p.a.

Art. 2.

La Rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. (dal 1° gennaio 2006 denominata Rappresentanza generale per l'Italia della Zurich Insurance Company S.A.), con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa:

nel ramo 14. Credito;

nei rischi «pioggia» e rischi «impiego» del ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere,

nonché dell'attività riassicurativa nei rischi «guasti macchina e montaggio» del ramo 9. Altri danni ai beni, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A12188

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2005.

Autorizzazione di Ras Italia S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita. - Approvazione del conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. o, in breve Ras S.p.a., in Milano, relativo all'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni, con le connesse attività strumentali, a Ras Italia S.p.a. - Decadenza di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. o, in breve Ras S.p.a., dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni. (Provvedimento n. 2398).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli organi amministrativi e direttivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni e vita rilasciate a Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., o, in breve, Ras S.p.a., con sede in Milano, corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza del 27 ottobre 2005, integrata l'11 novembre 2005, con la quale Ras Italia S.p.a., con sede in Milano, corso Italia n. 23, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista l'istanza dell'11 novembre 2005 con la quale Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., o, in breve, Ras S.p.a. ha chiesto l'approvazione del conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale relativo all'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni, con le connesse attività strumentali, a favore di Ras Italia S.p.a;

Vista la delibera del 14 novembre 2005 con la quale il consiglio di amministrazione di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. o, in breve, Ras S.p.a. ha approvato il conferimento, a favore della società interamente partecipata Ras Italia S.p.a., del complesso aziendale relativo all'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni, con le connesse attività strumentali, avente effetti civilistici, contabili e fiscali dal 1° gennaio 2006;

Vista la delibera del 16 novembre 2005 con la quale l'assemblea straordinaria degli azionisti di Ras Italia S.p.a. ha approvato l'aumento del capitale sociale mediante conferimento del predetto complesso aziendale da parte del socio unico Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. o, in breve, Ras S.p.a., e le nuove norme statutarie, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1° gennaio 2006, della denominazione sociale in Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. o, in breve, Ras S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi;

Preso atto dell'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, in data 6 dicembre 2005, della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Ras Italia tenutasi il 16 novembre 2005;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentata da Ras Italia S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Accertato che Ras Italia S.p.a. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del conferimento;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie finalizzate all'operazione di conferimento;

Considerato che l'operazione di conferimento e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ed all'art. 65, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, per dichiarare la decadenza di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. o, in breve, Ras S.p.a., dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 dicembre 2005;

Dispone:

Art. 1.

Ras Italia S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.

Art. 2.

1. È approvato il conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. o, in breve, Ras S.p.a., relativo all'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni, con le connesse attività strumentali, a Ras Italia S.p.a. con effetto dal 1° gennaio 2006, con le relative modalità di attuazione.

2. Sono approvate le nuove norme statutarie di Ras Italia S.p.a, connesse al conferimento, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1° gennaio 2006, della denominazione sociale in Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. o, in breve, Ras S.p.a.

Art. 3.

Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. o, in breve, Ras S.p.a. è dichiarata decaduta, con effetto dal 1° gennaio 2006, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A12189

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1983
Yen	139,28
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,025
Corona danese	7,4521
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67745
Fiorino ungherese	253,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8720
Corona svedese	9,4790
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,975
Franco svizzero	1,5460
Corona islandese	74,67
Corona norvegese	7,9685
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3900
Nuovo leu romeno	3,6569
Rublo russo	34,3570
Nuova lira turca	1,6185
Dollaro australiano	1,6122
Dollaro canadese	1,3860
Yuan cinese	9,6745
Dollaro di Hong Kong	9,2900
Rupia indonesiana	11839,20
Won sudcoreano	1217,59
Ringgit malese	4,5279
Dollaro neozelandese	1,7376
Peso filippino	64,019
Dollaro di Singapore	2,0001
Baht tailandese	49,086
Rand sudafricano	7,7176

Cambi del giorno 19 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1977
Yen	139,24
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	28,932
Corona danese	7,4550
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67960
Fiorino ungherese	252,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8558
Corona svedese	9,4295
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	38,008
Franco svizzero	1,5505
Corona islandese	75,49
Corona norvegese	8,0110
Lev bulgaro	1,9555
Kuna croata	7,4075
Nuovo leu romeno	3,6595
Rublo russo	34,3460
Nuova lira turca	1,6160
Dollaro australiano	1,6110
Dollaro canadese	1,3932
Yuan cinese	9,6690
Dollaro di Hong Kong	9,2850
Rupia indonesiana	11803,33
Won sudcoreano	1218,90
Ringgit malese	4,5268
Dollaro neozelandese	1,7330
Peso filippino	63,975
Dollaro di Singapore	1,9934
Baht tailandese	49,016
Rand sudafricano	7,6557

Cambi del giorno 20 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1955
Yen	139,36
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	28,945
Corona danese	7,4572
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67820
Fiorino ungherese	251,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8359
Corona svedese	9,3887
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	37,905
Franco svizzero	1,5521
Corona islandese	75,61
Corona norvegese	8,0330
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,4078
Nuovo leu romeno	3,6566
Rublo russo	34,3110
Nuova lira turca	1,6151
Dollaro australiano	1,6181
Dollaro canadese	1,4020
Yuan cinese	9,6525
Dollaro di Hong Kong	9,2681
Rupia indonesiana	11781,65
Won sudcoreano	1215,35
Ringgit malese	4,5184
Dollaro neozelandese	1,7383
Peso filippino	64,001
Dollaro di Singapore	1,9885
Baht tailandese	48,896
Rand sudafricano	7,5758

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A12193 - 05A12194 - 05A12192

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Grana Padano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Grana Padano», registrata con Reg. (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, con sede a Desenzano del Garda - Fraz. San Martino della Battaglia, XXIV giugno, 8;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Grana Padano» riguarda in particolare le sezioni dello stesso concernenti l'alimentazione delle bovine, alcuni passaggi tecnologici, nonché i contrassegni da apporre al formaggio all'atto della sua immissione al consumo;

Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico, consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello stesso e delle sue caratteristiche;

Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Lombardia, dalla regione Piemonte, dalla regione Emilia Romagna, dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento;

Considerato altresì che l'art. 9 del citato Reg. (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Grana Padano» comprensivo delle modifiche richieste;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Art. 1.

La denominazione di origine protetta Grana Padano si riferisce al formaggio prodotto durante tutto l'anno con latte crudo di vacca decremato in parte mediante affioramento naturale, a pasta cotta, duro e a lenta maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Le caratteristiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo sono:

forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane, leggermente orlate;

diametro della forma: da 35 a 45 cm;

altezza dello scalzo: da 18 a 25 cm, con variazioni per entrambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

peso: da 24 a 40 kg;

crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm;

pasta: dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a scaglia e occhiatura appena visibile;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32%;

colore della crosta: scuro o giallo dorato naturale; è espressamente esclusa qualsiasi tintura artificiale;

colore della pasta: bianco o paglierino; aroma: fragrante;

sapore: delicato.

Il formaggio Grana Padano D.O.P. deve avere un contenuto in amminoacidi liberi totali sulle proteine totali non inferiore al 15% e un contenuto di acido y-amminobutirrico relativo sugli amminoacidi liberi totali non superiore a 0,5%. Per la determinazione di detti valori, la metodica e «amminoacid analyzer».

La composizione isotopica specifica del formaggio Grana Padano D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano e presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e determinata con metodo IRMS.

Il contenuto di lisozima nel prodotto finito - ove impiegato in caseificazione - misurato con cromatografia liquida in fase inversa e rilevazione in fluorescenza, non deve essere inferiore a 200 milligrammi per chilogrammo di formaggio.

Il Grana Padano D.O.P. nella tipologia «grattugiato» è ottenuto esclusivamente da formaggio intero già certificato.

Le operazioni di grattugia devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione del Grana Padano D.O.P.

Il confezionamento deve avvenire immediatamente, nella stessa zona, senza nessun trattamento e senza aggiunta di altre sostanze.

Ferme restando le caratteristiche tipiche del Grana Padano D.O.P., la tipologia «grattugiato» deve presentare le seguenti caratteristiche:

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;

quantità di crosta: non superiore al 18%, misurata tramite il parametro R_{as} che deve risultare uguale o inferiore a 7. Per la determinazione del parametro R_{as} nel caso concreto, si farà ricorso alla tecnica dell'elettroforesi capillare.

Art. 3.

La zona di produzione e di grattugiatura del Grana Padano D.O.P. è il territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini.

Esclusivamente con riferimento alla produzione del latte, la zona di origine si estende anche all'intero territorio amministrativo dei comuni di Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena nella provincia autonoma di Bolzano.

Art. 4.

Il formaggio Grana Padano D.O.P. è prodotto a partire da latte crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno e che, ad esclusione del latte destinato a Grana Padano di Trento-Trentingrana, non si avvalga delle deroghe previste dalla vigente normativa sanitaria per quanto riguarda la carica batterica totale e il tenore di cellule somatiche.

La raccolta del latte deve avvenire entro le ventiquattro ore dall'inizio della prima mungitura.

Il latte destinato a Grana Padano D.O.P. dovrà essere prodotto nel rispetto del regime delle quote latte di cui al Regolamento comunitario 3950/92 e sue eventuali integrazioni e/o modifiche successive.

L'alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi verdi o conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età.

L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del latte del Grana Padano D.O.P., come individuato all'art. 3.

Nella razione giornaliera non meno del 50% della sostanza secca deve essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1.

Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte, così come individuato all'art. 3.

I foraggi ammessi sono:

foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od artificiali o sfalciati.

Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino;

fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi;

paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale;

insilati, non ammessi per la produzione della tipologia Trentingrana:

trinciat;

fieni silo.

Mangimi ammessi.

Di seguito è riportato l'elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi, nell'alimentazione delle vacche in lattazione, degli animali in asciutta e delle manze oltre i 7 mesi di età destinate alla produzione del latte per la trasformazione in formaggio Grana Padano D.O.P.

Cereali e loro derivati:

mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati;

pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in pastoni di farina umida.

Semi oleaginosi loro derivati:

soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.

Tuberi e radici, loro prodotti:

patata e relativi derivati.

Foraggi disidratati:

essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.

Derivati dell'industria dello zucchero:

polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate;

melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

Semi di leguminose, carrube:

pisello proteico, fave, favine: granelle, sfarinati e relativi derivati;

carrube: essiccate e relativi derivati.

Grassi:

grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da oli di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele».

Minerali:

sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.

Additivi:

vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o naturalidentici.

Ulteriori precisazioni sulla possibilità di utilizzo di nuovi additivi ammessi dalla legislazione saranno fornite dal Consorzio tramite la propria Commissione.

Varie: è ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele».

Art. 5.

Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto.

Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve avere una temperatura non inferiore agli 8º C.

È ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di due munte miscelate dopo averlo lasciato riposare e affiorare naturalmente.

È pure ammessa la lavorazione del latte di due munte miscelate di cui una sola delle due è lasciata riposare e affiorare naturalmente.

Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a temperatura compresa tra 8 e 20º C, in modo che il rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80 e 1,05. Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia massimo è di 1,15. Detto rapporto è altresì consentito per ogni altro caso in cui il latte proveniente dalla miscela di due munte preveda che una delle due sia lasciata riposare.

Il latte, dalla stalla alla sua lavorazione, non può subire alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che ne modifichi lo status di latte crudo naturale.

Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata, in rame o con rivestimento interno in rame.

È ammesso l'uso di lisozima, tranne che per il Trentingrana, fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte.

La coagulazione è ottenuta con caglio di vitello, previa aggiunta di siero innesto naturale.

Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di acidità di fermentazione del siero innesto a 24 ore inferiore a 26° Soxhlet Henkel/50 ml è ammessa, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, l'aggiunta di batteri lattici autoctoni, quali *Lactobacillus helveticus* e/o *lactis* e/o *casei*, all'inizio della preparazione del siero innesto per il giorno successivo.

La cagliata è rotta in granuli fini e cotta fino a quando i granuli diventano elastici, a una temperatura massima di 56° C e lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima caldaia, fino ad un massimo di 70 minuti a decorrere da fine cottura.

Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno 48 ore, che imprimono i contrassegni di origine e quindi in salamoia per un periodo di tempo fra i 14 e i 30 giorni a decorrere dalla messa in salamoia.

La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambiente con temperatura da 15° a 22° C.

Viene sottoposto ad espertizzazione, non prima del compimento dell'ottavo mese dalla formatura, solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina, nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta prelevata a metà altezza dello scalzo, di almeno 300.000 milliunità di fluorescenza per chilogrammo di formaggio, misurato con metodo fluorimetrico, e comunque compatibile con l'impiego di latte crudo e che altresì rispetta tutti i parametri previsti dal presente disciplinare all'art. 2.

L'espertizzazione darà quindi luogo alla marchiatura a fuoco, oppure darà luogo alla cancellazione dei contrassegni d'origine impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura, qualora il prodotto non abbia le caratteristiche richieste dall'art. 2.

Il prodotto non può essere commercializzato come Grana Padano D.O.P. prima del compimento effettivo del nono mese di età. Prima di detto termine il formaggio non può uscire dalla zona di produzione.

Art. 6.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 7.

Autorizzazione al confezionamento.

Il condizionamento del prodotto Grana Padano D.O.P., inteso come qualsivoglia tipologia e pezzatura - sia in porzioni che grattugiato, sia munita che priva di crosta (scalzo) - con impiego della denominazione di origine protetta e del logo che la contraddistingue, può avvenire unicamente ad opera di soggetti titolari di apposita autorizzazione al confezionamento rilasciata dal Consorzio di tutela, soggetto riconosciuto e incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Sono previste due distinte autorizzazioni al confezionamento, l'una relativa agli spicchi con crosta e l'altra relativa al grattugiato. Qualsiasi tipologia di prodotto confezionato che non riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o simili) è assimilata al grattugiato e soggetta alle prescrizioni previste per lo stesso.

L'autorizzazione al confezionamento non è richiesta nel solo caso del cosiddetto «preincartato», ossia il prodotto che venga posto sottovuoto contestualmente alla vendita a richiesta del cliente.

Vincoli territoriali per la tipologia «grattugiato».

Al fine di salvaguardare nel migliore dei modi la qualità, assicurare la rintracciabilità e garantire il controllo del prodotto, le autorizzazioni al confezionamento del formaggio Grana Padano D.O.P. per la tipologia «grattugiato» e per le tipologie ad esso assimilate potranno essere rilasciate unicamente a soggetti economici operanti all'interno della zona di produzione individuata all'art. 3 e limitatamente allo stabilimento ubicato nella predetta zona.

Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sarà necessario il preventivo nulla osta da parte dell'Organismo di controllo incaricato, a seguito degli opportuni accertamenti da quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente.

Utilizzo di Grana Padano D.O.P. in prodotti composti, elaborati trasformati.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Grana Padano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta.

Art. 8.

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta Grana Padano e che deve dunque comparire tanto sulle forme intere quanto su tutte le confezioni di formaggio Grana Padano D.O.P. in porzioni e grattugiato è costituito da un disegno romboidale, attraversato, in corrispondenza della diagonale minore, da una grande fascia delimitata da due strisce parallele superiori e da due strisce parallele inferiori; nel centro della fascia sono iscritte, disposte su due righe, le parole «GRANA» e «PADANO», in carattere stampatello maiuscolo. Dentro gli angoli superiore e inferiore del romboide, aventi i vertici arrotondati, sono iscritte rispettivamente le iniziali «G» e «P».

Il formaggio Grana Padano D.O.P. è individuato mediante i contrassegni:

A) Sulle forme:

1 - della tipologia Grana Padano.

Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all'atto della formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO» scritte in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati, sfalsate tra loro e ripetute in continuo su tutto il giro della forma, salvo uno spazio vuoto destinato all'apposizione del marchio a fuoco Grana Padano come sopra individuato; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere, in carattere maiuscolo, che costituiscono la sigla della provincia nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio a fuoco Grana Padano, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo spazio per il marchio a fuoco e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.

sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:

della tipologia TRENTINGRANA.

Unicamente per il Grana Padano D.O.P. prodotto nella provincia autonoma di Trento, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, ovvero nell'intero territorio amministrativo dei comuni della provincia autonoma di Bolzano indicati al precedente art. 3, alimentate con foraggi con esclusione, per tutto l'anno, di insilati di ogni tipo, è consentito riportare i contrassegni di seguito descritti e riprodotti.

Le specifiche fasce marchianti previste per la tipologia Trentingrana come sopra individuata si compongono di una fila in alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola «TRENTINO», scritta in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole «TRENTINO» scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere «TN» in carattere maiuscolo, sigla della provincia di Trento nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio a fuoco Grana Padano, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo spazio per il marchio a fuoco e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.

sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:

L'azione identificativa dell'origine da parte delle fasce marchianti, sia per la tipologia Grana Padano sia per la tipologia Trentingrana, è integrata con l'apposizione di una placca di caseina, recante la scritta «Grana Padano», l'anno di produzione e un codice alfanumerico, disposto su due righe, che identifica in maniera univoca ogni singola forma, al fine di garantire in modo esatto la tracciabilità del prodotto.

Il formaggio Grana Padano stagionato per almeno 20 mesi dalla formatura nella zona di produzione e presenti le caratteristiche qualitative sottoriportate, può essere individuato come «RISERVA»:

scelto sperlato;

pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia;

colore omogeneo bianco o paglierino;

assenza di odori anomali;

sapore fragrante e delicato.

L'appartenenza alla categoria «Grana Padano RISERVA» viene sancita da un secondo marchio a fuoco, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori, con le stesse modalità previste per l'apposizione del marchio D.O.P..

Il marchio in questione è costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, e il numero «20», mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo.

La riproduzione del marchio a fuoco in questione è la seguente:

Il marchio viene apposto in prossimità del quadrifoglio, dalla parte opposta a quella dove già figura il marchio a fuoco Grana Padano.

B) Sulle confezioni.

Il formaggio confezionato deve riportare sulle confezioni il logo Grana Padano. Nella riproduzione sulle confezioni, il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta Grana Padano, così come descritto all'inizio del presente articolo, insiste su uno sfondo di colore pantone 109 c di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per il nero.

I parametri per riprodurre il logo sulle confezioni sono i seguenti:

Font: Futura bold.

Dimensione minima consentita:

Anche per quanto riguarda il prodotto confezionato, oltre al Grana Padano D.O.P. tal quale, quello regolarmente marchiato a fuoco con la losanga GP Grana Padano al termine del periodo minimo di stagionatura previsto dal disciplinare di produzione e previo accertamento dei requisiti di qualità mediante l'espertizzazione, è prevista un'ulteriore categoria di prodotto, sempre su base volontaria: il «Grana Padano OLTRE 16 MESI».

Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria in questione, il logo Grana Padano come sopra descritto è completato dalla specifica «OLTRE 16 MESI», disposta su una sola riga e realizzata in carattere nero e su sfondo giallo pantone 109 c, con le parole «OLTRE» e «MESI», in carattere maiuscolo, poste fra due strisce parallele una sopra e una sotto le parole medesime.

I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti:

05A11969

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina dei rappresentanti della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano nel Comitato agevolazioni istituito presso la Simest Spa.

Si comunica che con decreto del 3 novembre 2005 sono stati nominati in seno al Comitato agevolazioni istituito presso la Simest Spa, i rappresentanti degli enti locali interessati alle singole iniziative *ex lege* n. 19/1991 sotto indicati:

dott. Graziano Lorenzon per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

dott. Diego Loner per la provincia autonoma di Trento;

dott. Werner Frick per la provincia autonoma di Bolzano.

05A12114

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo «Rina S.p.a.», in Genova.

Con decreto ministeriale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 2 dicembre 2005, l'organismo «Rina S.p.a.», via Corsica n. 12 - Genova, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie I, II, III e IV di cui all'art. 10, ed a svolgere im compiti di cui ai punti 3.1.2. e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

Con il medesimo decreto è revocata, su richiesta, la precedente autorizzazione rilasciata al consorzio Rina-Omeco con sede legale in Piazza della Vittoria n. 10/7 - Genova, di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2001.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A11858

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maftidin»

Estratto determinazione AIC/N n. 670 del 14 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MAFTIDIN nelle forma e confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 3 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Baluardo Lamarmora, 4 - 28100 Novara, Italia, codice fiscale 01728220037.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n 036549018 (in base 10), 12VDDU (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Reig Jofrè S.A. - Sant Joan Despi (Barcelona), Gran Capità, 10 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 10 ppc.

Una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di Maftidin risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036549018 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 3 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 3,94 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 6,50 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 036549018 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036549018 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12043

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodarone RK»

Estratto determinazione AIC/N n. 671 del 14 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMIODARONE RK, nella forma e confezione: «200 mg compresse» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano - Italia, codice fiscale 09674060158.

Confezione: «200 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035729019 (in base 10), 122CMV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm S.A. - Svizzera, Manno (produzione, confezionamento e controlli); Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. - via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (Imperia) (rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: amiodarone cloridrato 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 50 mg; amido di mais 75 mg; povidone k 90 3,647 mg; silice colloidale anidra 5 mg; magnesio stearato 3 mg; amido pregelatinizzato 13,353 mg.

Indicazioni terapeutiche:

terapia e prevenzione di gravi disturbi del ritmo resistenti alle altre terapie specifiche: tachicardie sopraventricolari (parossistiche e non parossistiche), extrasistoli atriali, flutter e fibrillazione atriale.

Tachicardie parossistiche sopraventricolari reciprocanti come in corso di Sindrome di Wolff-Parkinson-White. Extrasistoli e tachicardie ventricolari.

Trattamento profilattico delle crisi di angina pectoris.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035729019 - «200 mg compresse» 20 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 3,33 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 5,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035729019 - «200 mg compresse» 20 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12044

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime Vecchi & Piam»

Estratto determinazione n. 675 del 14 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFOTAXIME VECCHI & PIAM, nella forma e confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone polvere + fiala solvente 4 ml.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C PIAM s.a.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Padre Semeria, 5 - 16131 Genova, Italia, codice fiscale n. 00244540100.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone polvere + fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035288063 (in base 10), 11NWZZ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Ct Srl - Sanremo, Imperia (Italia), via Dante Alighieri n. 17 (produzione, confezionamento e rilascio dei lotti); Get Srl Sanremo (Imperia), via L. Ariosto, 17 (controlli dei lotti).

Composizione: un flacone contiene:

Principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a 1 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035288063 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone polvere + fiala solvente 4 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 3,70 euro;

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 6,10 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n. 035288063 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone polvere + fiala solvente 4 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 035288063 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone polvere + fiala solvente 4 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12046

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo EG»

Estratto determinazione n. 674 del 14 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: METOPROLOLO EG rilasciata alla Società EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Domenico Scarlatti n. 31 - 20124 Milano - Italia, codice fiscale n. 12432150154, è apportata la seguente modifica.

In sostituzione della confezione «100 mg compresse» 20 compresse (Codice A.I.C. n. 029036047) viene autorizzata la confezione «100 mg compresse» 30 compresse (codice A.I.C. n. 029036098).

Confezione: «100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 029036098 (in base 10), 0VQ3L2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cosmo S.p.a. - via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano) (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti); Doppel Farmaceutici S.r.l. - Piacenza (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti); Pharbil Pharma GmbH - Bielefeld (Germania) (produzione in bulk del semilavorato); Stada - AG Bad Vilbel (Germania) (confezionamento e controlli); Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. - Caronno Pertusella - Varese (confezionamento e controlli).

Composizione: una compressa contiene:

Principio attivo: Metoprololo tartrato 100 mg.

Eccipienti: Lattosio 214,75; poli (1-vinil-2-pirrolidone) 10 mg, croscaramellosio sodico 17,25; magnesio stearato 3 mg, talco 7,5 mg; diossido di silicio ad elevata dispersione 2,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione arteriosa (ipertonia arteriosa),Cardiopatia coronarica (*angina pectoris*), Disturbi funzionali cardiovascolari (sindromi cardiache ipercinetiche), Forme rapide di aritmie cardiache, (aritmie tachicardiche), Trattamento preventivo dell'emicrania, Trattamento acuto e di lunga durata durante e dopo l'infarto cardiaco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 029036098 - «100 mg compresse» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4.03 euro.

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 029036098 - «100 mg compresse» 30 compresse- RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12045

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Disufen»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 666 del 5 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società AZ. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a. (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Medicinale: DISUFEN.

Confezione A.I.C. n.:

036323018 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 1 ml;

036323032 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 5 ml;

036323044 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 20 ml.

È ora trasferita alla società: Angenerico S.p.a. (codice fiscale 07287621002) con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data dì scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12040

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibuprofene Unifarm»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 667 del 5 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Unifarm S.p.a. (codice fiscale 00123510224) con sede legale e domicilio fiscale in via Provina, 3 - 38100 Frazione Ravina - Trento.

Medicinale: IBUPROFENE UNIFARM.

Confezione A.I.C. n. 033238015 - «200 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

È ora trasferita alla società: Procter & Gamble S.r.l. (codice fiscale 05269321005) con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma.

Con variazione della denominazione del medicinale in: IBUPROFENE PROCTER & GAMBLE.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12041

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Axil»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 668 del 5 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioselecta S.r.l. (codice fiscale 10937260155), con sede legale e domicilio fiscale in via Marcora Giuseppe, 11 - 20121 Milano.

Medicinale: AXIL.

Confezione A.I.C. n:

027633015 - 10 compresse 400 mg (sospesa);

027633039 - 10 buste 800 mg;

027633041 - 10 flaconcini orali 400 mg;

027633078 - 10 fiale 3 ml 200 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società: Polichem S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Marcora, 11 - 20121 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12042

Comunicato di rettifica all'estratto del decreto A.I.C. n. 994 del 13 maggio 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Combisartan"».

Con riferimento al decreto n. 994 del 13 maggio 2004, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno aggiungere alla pag. 27, prima colonna, la seguente confezione:

confezione:

98 UD compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg;

A.I.C. n. 034134078/M (in base 10), 10KQ1Y (in base 32).

05A12007

Comunicato concernente i medicinali omeopatici confezionamento primario a prova di bambino

Nel corso di una notifica di variazione presentata allo scrivente Ufficio, ai sensi della legge n. 289/2002, da parte di una società titolare di medicinali omeopatici, è stato riscontrato che i confezionamenti primari di granuli e/o globuli possono essere provvisti di tappi a scarsa tenuta e quindi in grado di provocare la facile rimozione e l'eventuale ingestione da parte di soggetti in età pediatrica.

Pertanto si chiede a tutte le aziende titolari di medicinali omeopatici di verificare la tenuta e la sicurezza dei confezionamenti primari dei medicinali omeopatici commercializzati e in particolare di quelli relativi alle forme farmaceutiche granuli e globuli.

Nel caso in cui si verifichi la presenza di confezionamenti a scarsa tenuta si chiede di presentare allo scrivente Ufficio una notifica di variazione del confezionamento primario ai sensi della legge n. 289/2002 entro sessanta giorni dalla data del presente comunicato al fine di di poter assicurare che il confezionamento proposto sia sicuro e a tenuta.

Comunque, i lotti successivi al 1º marzo 2006 di tutti i medicinali omeopatici con forme farmaceutiche granuli e globuli dovranno essere posti in commercio solo se conformi alle disposizioni del presente comunicato.

Inoltre, dal primo nuovo lotto prodotto dalla data del presente comunicato, dovrà essere inserita sull'etichetta del confezionamento primario e secondario, se presente, la seguente frase: «tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini».

Le associazioni in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione al presente comunicato affinché le rispettive aziende associate si adeguino a quanto sopra indicato.

05A12053

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501298/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.